



**Capitolato Speciale d'Appalto
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani**

**“Appalto conforme ai Criteri Ambientali Minimi di
cui al Decreto del Ministero della Transizione
Ecologica 23 giugno 2022”**



Indice

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Premessa.....	4
Art. 1 Definizioni	4
Art. 2 Oggetto del contratto e varianti	5
Art. 3 Adempimenti connessi alla qualità del servizio	6
Art. 4 Valore complessivo dell'appalto e importo a base di gara	7
Art. 5 Prestazioni con corrispettivo a misura.....	12
Art. 6 Durata dell'appalto.....	12
Art. 7 Obiettivi	13
Art. 8 Controllo dei rifiuti	13
Art. 9 Piano di controllo della conformità dei conferimenti	14
Art. 10 Subappalto.....	14
Art. 11 Obbligo di continuità dei servizi	15
Art. 12 Osservanza delle norme applicabili.....	15
Art. 13 Responsabilità dell'Appaltatore	15
Art. 14 Garanzia definitiva	16
Art. 15 Obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro.....	17
Art. 16 Direttore dell'esecuzione del contratto.....	18
Art. 17 Responsabile del contratto designato dall'Appaltatore	19
Art. 18 Domicilio dell'Appaltatore	19
Art. 19 Comunicazioni al Comune	19
Art. 20 Gestione informatizzata dei servizi e relativa rendicontazione	19
Art. 21 Rapporto annuale	20
Art. 22 Criteri generali per l'esecuzione delle prestazioni	21
Art. 23 Cooperazione.....	21
Art. 24 Destinazione dei rifiuti e costi di trattamento.....	22
Art. 25 Ricavi derivanti dalla gestione dei rifiuti	23
Art. 26 Pesatura dei rifiuti	23
Art. 27 Sede operativa	23
Art. 28 Veicoli e attrezzature.....	23
Art. 29 Contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani	26
Art. 30 Condizioni della rete stradale e condizioni meteo.....	3029
Art. 31 Personale, norme generali	30
Art. 32 Personale, norme tecniche organizzative	31
Art. 33 Reperibilità del personale.....	32
Art. 34 Stipulazione del contratto, spese contrattuali e eventuale subentro.....	32
Art. 35 Liquidazione dei corrispettivi.....	3332
Art. 36 Adeguamento del corrispettivo	33
Art. 37 Vigilanza e controllo	34
Art. 38 Codice di comportamento	34
Art. 39 Penali.....	34
Art. 40 Risoluzione del contratto.....	35
Art. 41 Clausola risolutiva espressa	3635
Art. 42 Effetti della risoluzione del contratto	36
Art. 43 Eccezione di inadempimento.....	36
Art. 44 Divieto di cessione del contratto, recesso.....	3736
Art. 45 Subentro	37
Art. 46 Esecuzione d'ufficio.....	37
Art. 47 Controversie	37
Art. 48 Restituzione di beni strumentali	37
Art. 49 Rinvio.....	3837



PARTE II – NORME TECNICHE PER LE PRESTAZIONI DI BASE CON CORRISPETTIVO A CORPO	3938
Art. 50 Raccolta domiciliare.....	3938
Art. 51 Programmazione	3938
Art. 52 Organizzazione delle principali raccolte differenziate	3938
Art. 53 Misurazione puntuale dei RUR	3938
Art. 54 Raccolta dei RUR presso le case di cura e di riposo	4039
Art. 55 Gestione del centro comunale di raccolta.....	4039
Art. 56 Trasporto dei rifiuti urbani raccolti nel CCR	4241
Art. 57 Raccolta domiciliare su chiamata e trasporto di rifiuti ingombranti e dei RAEE.....	4342
Art. 58 Raccolta domiciliare di rifiuti di PAS	4342
Art. 59 Pulizia e disinfezione dei contenitori condominiali per i rifiuti organici	4443
Art. 60 Raccolta dei rifiuti urbani presso la raffineria della ENI S.p.A.....	4443
Art. 61 Raccolta e trasporto dei rifiuti dei mercati	4443
Art. 62 Raccolta e trasporto dei rifiuti di fiere, sagre, feste e manifestazioni.....	4544
Art. 63 Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali.....	4544
Art. 64 Raccolta e trasporto di rifiuti di pile, farmaci e toner	4645
Art. 65 Raccolta e trasporto di RAEE delle categorie R4 e R5	4645
Art. 66 Spazzamento meccanizzato e manuale.....	4645
Art. 67 Autocompostaggio	4746
Art. 68 Campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti.....	4746
Art. 69 Redazione della carta dei servizi.....	4948
Art. 70 Servizio informativo telefonico e ecosportello virtuale.....	5049
Art. 71 Applicazione per l'informazione sui servizi (App).....	5150
PARTE II – NORME TECNICHE PER LE PRESTAZIONI DI BASE CON CORRISPETTIVO A MISURA	5150
Art. 72 Trattamento dei rifiuti	5150
Art. 73 Trasporto dei rifiuti urbani raccolti nel CCR con riferimento alle frazioni merceologiche diverse da quelle indicate nell'Art. 56.....	5251
PARTE III – NORME TECNICHE PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE CON CORRISPETTIVO A MISURA	5251
Art. 74 Attivazione dei controlli presso le utenze aderenti all'autocompostaggio	5251
Art. 75 Ritiro domiciliare su richiesta e a chiamata di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto a matrice compatta	5352
Art. 76 Fornitura di contenitori aggiuntivi rispetto a quelli indicati nell'Allegato 6.....	5352
Art. 77 Trasporto dei rifiuti a impianti distanti più di cinquanta chilometri dal centro del Comune.....	5352
Art. 78 Segnalazione e rimozione di rifiuti abbandonati (discariche abusive)	5352
Art. 79 Variazione del numero complessivo di utenze.....	5453
Art. 80 Scerbatura manuale o meccanizzata.....	5453
PARTE IV – ALLEGATI	5453
Allegato 1 – Elenco delle utenze domestiche e non domestiche	5453
Allegato 2 – Prestazioni di base con corrispettivo a misura	5453
Allegato 3 – Prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura	5453
Allegato 4 – Spazzamento meccanizzato	5453
Allegato 5 – Caratteristiche minime delle attrezzature e degli automezzi	5453
Allegato 6 – Quadro sintetico del progetto tecnico	5453
Allegato 7 – Elenco del personale	5453
Allegato 8 – Penali	5453
Allegato 9 – DUVRI	5453
Allegato 10 – Planimetria del CCR	5453



PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa

1. Con la presente procedura aperta di evidenza pubblica, il Comune di Sannazzaro de' Burgondi della Provincia di Pavia intende affidare in appalto le prestazioni riferite alla gestione dei rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene urbana.
2. Ai fini dell'appalto, il territorio del Comune è considerato facente parte di un'unica area omogenea di raccolta dal momento che non persistono al suo interno rilevanti difformità geomorfologiche, sociali e urbanistiche.
3. Pertanto, il Comune è caratterizzato da un unico modello di gestione dei rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene urbana in termini di prestazioni specifiche progettate *ad hoc* per il conseguimento di adeguati livelli di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Art. 1 Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s. m. e i., ai fini del Capitolato, si intende per:
 - a) **Appaltatore**: il soggetto aggiudicatario della procedura per l'affidamento del presente appalto;
 - b) **CAM**: i criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 (*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale*);
 - c) **Capitolato**: il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - d) **CdC RAEE**: il consorzio di natura privata costituito in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 settembre 2007, n. 185 [*Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151*];
 - e) **centro comunale di raccolta o CCR**: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di trattamento;
 - f) **Codice**: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*);
 - g) **contratto**: il contratto di appalto stipulato tra il Comune e l'Appaltatore;
 - h) **Comune**: il Comune di Sannazzaro de' Burgondi della Provincia di Viterbo;
 - i) **data di avvio dell'appalto**: la data di stipulazione del contratto o di inizio della sua anticipata esecuzione per i casi previsti dall'art. 17, commi 8 e 9, del Codice;
 - j) **Ente territorialmente competente**: il Comune di Sannazzaro de' Burgondi;
 - k) **MTR-2**: metodo tariffario rifiuti di cui alla Deliberazione dell'ARERA Delibera 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif [*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*];
 - l) **T.U.A.**: il decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s. m. e i.;
 - m) **T.U.E.L.**: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e s. m. e i.;
 - n) **PEF**: il piano economico finanziario redatto secondo le disposizioni della normativa emanata dall'ARERA, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*) e del Regolamento comunale sulla TARI;
 - o) **presidi assorbenti sanitari (PAS)**: i rifiuti indifferenziati costituiti da pannolini e pannoloni;
 - p) **prestazioni aggiuntive**: le prestazioni attingibili tra quelle elencate nell'Art. 2, comma 6, svolte



- dall'Appaltatore su richiesta del Comune e remunerate come indicato all'Art. 35;
- q) **prestazioni di base**: le prestazioni elencate nell'Art. 2, commi 4 e 5, svolte obbligatoriamente da parte dell'Appaltatore e remunerate con l'importo contrattuale a corpo o a misura;
 - r) **progetto**: il progetto dei servizi in appalto;
 - s) **raccolta domiciliare**: la raccolta eseguita presso l'utenza con l'assegnazione di contenitori a uso esclusivo della stessa o con il prelievo diretto dei rifiuti;
 - t) **RAEE**: rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche di cui al D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 (*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*);
 - u) **rientri**: i contributi ottenuti dai consorzi della filiera del CONAI e tutti gli altri ricavi conseguenti alla cessione di rifiuti a terzi;
 - v) **rifiuti organici o organico**: i rifiuti biodegradabili di cucine e mense, codice EER 20 01 08;
 - w) **rifiuti o rifiuti urbani**: i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), del T.U.A.;
 - x) **rifiuto urbano residuo o RUR**: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, codice EER 20 03 01;
 - y) **rifiuti vegetali o verde**: i rifiuti biodegradabili, codice EER 20 02 01;
 - z) **R.U.P.**: responsabile unico del procedimento;
 - aa) **TARI**: la tassa sui rifiuti di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*);
 - bb) **TARI puntuale**: la TARI con misurazioni puntuale di una o più frazioni merceologiche di rifiuti;
 - cc) **trattamento dei rifiuti**: le operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
 - dd) **TQRIF**: testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif (*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*);
 - ee) **utente**: la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze e, in generale, persona fisica o giuridica che utilizza i servizi che costituiscono l'oggetto del presente appalto;
 - ff) **utenza**: le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, a una persona fisica o giuridica ovvero a un utente;
 - gg) **utenza domestica**: l'utenza posseduta o detenuta, a qualsiasi titolo, da un individuo o da famiglie;
 - hh) **utenza non domestica**: l'utenza posseduta o detenuta, a qualsiasi titolo, da operatori economici operanti nei settori artigianale, commerciale, industriale, dei servizi, dell'agricoltura oltre che le associazioni, le fondazioni, gli enti e ogni altro soggetto diverso dall'utenza domestica al quale devono essere erogati i servizi pubblici di gestione dei rifiuti.

Art. 2 Oggetto del contratto e varianti

1. Il Capitolato e gli altri elaborati progettuali sono redatti sulla base dei contenuti della Deliberazione del Consiglio Comunale di Sannazzaro de' Burgondi, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e), del T.U.E.L., che ha approvato la relazione redatta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*) con D.C.C. n. ... del
2. Le prestazioni conferite in appalto riguardano la gestione dei rifiuti urbani provenienti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche.
3. Le prestazioni conferite in appalto si suddividono in:
 - a) prestazioni **di base** che hanno **corrispettivo a corpo**;
 - b) prestazioni **di base** che hanno **corrispettivo a misura**;
 - c) prestazioni **aggiuntive** che hanno **corrispettivo a misura**.
4. Fatta salva la descrizione puntuale delle obbligazioni dell'Appaltatore, contenuta nel progetto, nel Capitolato e negli Allegati, le **prestazioni di base con corrispettivo a corpo** sono quelle che seguono:
 - a) programmazione delle prestazioni;
 - b) raccolta dei rifiuti urbani;
 - c) trasporto dei rifiuti urbani alla destinazione finale per il trattamento specifico;



- d) gestione informatizzata delle prestazioni e relativa rendicontazione;
 - e) monitoraggio della quantità di rifiuti urbani;
 - f) conteggio dei prelievi del RUR;
 - g) redazione della carta dei servizi;
 - h) servizio informativo telefonico;
 - i) redazione e consegna al Comune e agli utenti del calendario dei servizi;
 - j) campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
 - k) fornitura e consegna di attrezzature nuove per la raccolta dei rifiuti urbani, dove previste;
 - l) ogni altra prestazione necessaria alla buona esecuzione dell'oggetto contrattuale non rientrante tra le prestazioni di base con corrispettivo a misura o tra le prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura richiesta nel Capitolato e negli altri atti della procedura di gara.
5. Le **prestazioni di base con corrispettivo a misura** sono quelle che seguono:
- a) trattamento dei rifiuti urbani raccolti nello svolgimento delle prestazioni;
 - b) trasporto agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani raccolti nel CCR con riferimento alle frazioni merceologiche diverse da quelle indicate nell'Art. 56.
6. Le **prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura** sono quelle richieste di volta in volta dal Comune, attingendo al seguente elenco:
- a) attivazione dei controlli presso le utenze aderenti all'autocompostaggio;
 - b) ritiro domiciliare su richiesta e a chiamata di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto a matrice compatta;
 - c) fornitura di contenitori aggiuntivi rispetto a quelli indicati nell'Allegato 6;
 - d) trasporto dei rifiuti a impianti distanti più di cinquanta chilometri dal centro del Comune;
 - e) segnalazione e rimozione di rifiuti abbandonati (discariche abusive);
 - f) eventuale variazione del numero complessivo di utenze sul territorio, per una percentuale superiore al 10% delle utenze di partenza, da integrare/escludere dal servizio appaltato;
 - g) attivazione di prestazioni di scerbatatura manuale e meccanizzata;
 - h) altre prestazioni di cui all'Art. 4, comma 3, lettera **h)**, tabella 6.
7. Per le prescrizioni in tema di partecipazione alla gara di appalto e di requisiti per l'aggiudicazione del servizio si fa rinvio al bando di gara e al relativo disciplinare, nonché ai relativi allegati.
8. L'Appaltatore è tenuto a adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del Progetto, del Capitolato, dei suoi allegati, dell'offerta presentata in sede di gara, del relativo contratto di appalto. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.
9. A titolo meramente conoscitivo e privo di rilevanza contrattuale, le quantità di rifiuti raccolte nel Comune sono indicate nel progetto.
10. Ai sensi dell'art 120, comma 9, del Codice, il Comune si riserva la facoltà e il soggetto gestore ne assume l'inerte obbligo, di chiedere, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale, una variazione delle prestazioni in più o in meno fino al 20% dell'importo contrattuale, ferme restando, entro detto limite, le medesime condizioni contrattuali, cioè fatte salve le modifiche e varianti negli altri casi previsti dall'art. 120 citato.

Art. 3 Adempimenti connessi alla qualità del servizio

- 1. Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28 aprile 2022, il Comune ha individuato lo schema regolatorio I, livello qualitativo minimo, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi della Deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif (*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*).
- 2. L'Appaltatore è tenuto a dare esatto adempimento a tutte le disposizioni del TQRIF di competenza del gestore delle prestazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle prestazioni di spazzamento e lavaggio delle strade con riferimento allo schema regolatorio I individuato dal Comune con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28 aprile 2022.



Art. 4 Valore complessivo dell'appalto e importo a base di gara

1. Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, compresa l'eventuale proroga tecnica di sei mesi, è pari a **euro 6.480.313,96** IVA esclusa così suddiviso:
 - a) prestazioni di base con corrispettivo a corpo per sette anni, euro 4.024.413,05 IVA esclusa;
 - b) prestazioni di base con corrispettivo a corpo per sei mesi di eventuale proroga tecnica, euro 287.458,08 IVA esclusa;
 - c) prestazioni di base con corrispettivo a misura (trattamento dei rifiuti e trasporto dei rifiuti raccolti nel CCR) per sette anni, euro 1.513.513,32 IVA esclusa;
 - d) prestazioni di base con corrispettivo a misura (trattamento dei rifiuti e trasporto dei rifiuti raccolti nel CCR) per sei mesi di eventuale proroga tecnica, euro 108.108,09 IVA esclusa;
 - e) prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura per sette anni, euro 506.825,18 IVA esclusa;
 - f) prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura per sei mesi di eventuale proroga tecnica, euro 36.201,80 IVA esclusa;
 - g) oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti per sette anni, euro 3.541,48 IVA esclusa;
 - h) oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti per sei mesi di eventuale proroga, euro 252,96 IVA esclusa.
2. Nel corso dell'appalto il corrispettivo contrattuale può essere soggetto a variazioni per le seguenti circostanze:
 - a) decremento o incremento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti organici;
 - b) decremento o incremento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rispettivamente per la fuoriuscita di tali utenze dalla gestione pubblica o per l'inserimento di tali utenze nella gestione pubblica, ai sensi dell'art. 238, comma 10, del T.U.A.L'adeguamento del corrispettivo per tali circostanze è disciplinato dall'Art. 36.
3. Gli importi a base di gara soggetti a ribasso sono quelli che seguono.
 - a) Prestazioni di base con corrispettivo a corpo per ~~cinque-sette~~ anni, euro ~~4.024.413,05~~ IVA esclusa.
~~Prestazioni di base con corrispettivo a corpo per due anni di eventuale opzione di cui all'Art. 6, euro ... IVA esclusa.~~
 - b) Prestazioni di base con corrispettivo a corpo per sei mesi di eventuale proroga, euro ~~287.458,08~~ IVA esclusa.
 - c) Prestazioni di base con corrispettivo a misura, trattamento dei rifiuti.

Tipo di rifiuto	prezzi unitari [€/kg], IVA esclusa
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	0,112
Rifiuti biodegradabili vegetali	0,041
Rifiuti ingombranti	0,230
Rifiuti di pile e farmaci	1,000
Rifiuti urbani residui	0,138
Rifiuti di legno diversi dagli imballaggi	0,044
Residui della pulizia stradale	0,105
Rifiuti di carta e cartone, rifiuti di carta e rifiuti di cartone	0
Rifiuti di vetro	0
Rifiuti di imballaggi in legno	0
Rifiuti di imballaggi in plastica e di imballaggi metallici (operazioni di separazione dei rifiuti di imballaggi in plastica dai rifiuti di imballaggi metallici e di smaltimento delle eventuali impurità)	0,096
Rifiuti di acciaio	0
Rifiuti di alluminio	0
Rifiuti metallici	0
Rifiuti tessili	0



Tipo di rifiuto	prezzi unitari [€/kg], IVA esclusa
Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche	0
Rifiuti di olii vegetali	0
Rifiuti di batterie al Pb	0
Rifiuti urbani pericolosi	1,000
Rifiuti TFX	4,025
Rifiuti di pneumatici	0,200
Rifiuti di plastica diversa	0,129
Rifiuti da costruzioni e demolizione e rifiuti inerti	0,070
Rifiuti di vernici, resine, inchiostri	0,897
Rifiuti di olii minerali	0,500
Altri rifiuti	0,500

Tabella 1 – Tariffe unitarie di trattamento dei rifiuti

Nella tabella 1, per “altri rifiuti”, si intendono i tipi di rifiuto diversi da quelli indicati.

- d) Prestazioni di base con corrispettivo a misura, trasporti dei rifiuti dai CCR alla destinazione per il trattamento con riferimento alle frazioni merceologiche diverse da quelle indicate nell'Art. 56. Si considera la distanza una sola volta, perché il prezzo unitario tiene già conto dell'intero tragitto sia di andata sia di ritorno.

Prestazione	prezzi unitari [€/tonnellata di rifiuti trasportata/km], IVA esclusa
multilift con scarrabile 25-30 m ³ e portata 10 t	0,32
multilift con scarrabile 10-15 m ³ e portata 4,5 t	0,70
costipatore 23-25 m ³	0,32
furgone con portata 3,5 t	0,49

Tabella 2 – Prezzi unitari dei trasporti dal CCR

- e) Prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura, fornitura di contenitori.

Tipo di attrezzatura	prezzi unitari [€/tonnellata di rifiuti trasportata/km], IVA esclusa
sacchi 110 litri	€ 0,04
sacchi 70 litri	€ 0,04
sacchi da 70 litri con <i>transponder</i> RFID UHF integrato	€ 0,28
sacchi da 100 litri con <i>transponder</i> RFID UHF integrato	€ 0,31
sacchetti biodegradabili 10 litri	€ 0,03
sacchetti biodegradabili 100 litri	€ 0,05
biopattumiera aerata 10 litri	€ 1,90
biopattumiera aerata 10 litri con <i>transponder</i> RFID UHF integrato	€ 2,90
mastello litri 20 – 35	€ 3,76
mastello litri 20 – 35 con <i>transponder</i> RFID UHF integrato	€ 4,76
mastello litri 40 – 50	€ 7,50
mastello litri 40 – 50 con <i>transponder</i> RFID UHF integrato	€ 8,50



Tipo di attrezzatura	prezzi unitari [€/tonnellata di rifiuti trasportata/km], IVA esclusa
ecobox carta litri 40 – 50	€ 3,50
compostiera litri 300 – 400	€ 35,00
contenitore litri 120 vetro	€ 40,20
contenitore litri 120	€ 29,20
contenitore litri 240 <i>standard</i>	€ 41,20
contenitore litri 240 coperchio vetro e serratura universale	€ 65,20
contenitore litri 360 <i>standard</i>	€ 56,20
contenitore litri 360 raccolta verde	€ 56,20
contenitore litri 360 differenziata	€ 69,20
contenitore litri 660 <i>standard</i>	€ 102,20
contenitore litri 660 coperchio carta – plastica	€ 150,20
contenitore litri 1.100 coperchio piano	€ 178,00
contenitore litri 1.100 coperchio piano carta – plastica	€ 213,20
contenitore litri 2.000 coperchio piano carta – plastica	€ 666,60
contenitore litri 2.200 <i>open box</i> carta – plastica	€ 611,60
contenitore farmaci litri 100 – 120 con base da esterni/interni	€ 247,50
contenitore pile litri 50 – 70 con staffa da esterni	€ 196,00
contenitore pile litri 20 – 30 da interni	€ 120,00
contenitore pile litri 3 – 5 da banco	€ 17,00
contenitore pile litri 10 – 15 da interni	€ 56,25
ecobox per esausti di stampa da interni	€ 15,00
cisterna litri 500 per olio minerale	€ 300,00
cisterna litri 500 per olio vegetale	€ 300,00
contenitore litri 800 per accumulatori al Pb	€ 625,00
contenitore per lampade a scarica	€ 375,00
contenitore per T e/o F	€ 425,00
contenitore per T e/o F a norma ADR	€ 490,00
cestino stradale gettacarte litri 25	€ 46,00
cestino stradale gettacarte litri 35 – 45	€ 59,00
cestino stradale gettacarte litri 90 – 110	€ 213,75
cestino stradale per deiezioni canine <i>doggy box mini</i>	€ 245,00
cestino stradale per deiezioni canine <i>doggy box maxi</i>	€ 480,00
cestino stradale per deiezioni canine <i>dog toilet</i>	€ 287,00
contenitore scarrabile 30 metri cubi – coperchio	€ 4.250,00
contenitore scarrabile 20 metri cubi – coperchio	€ 3.900,00
contenitore scarrabile 15 metri cubi terre – inerti	€ 3.700,00
contenitore scarrabile 15 metri cubi a tenuta per organico	€ 4.200,00
contenitore vasca 6 metri cubi	€ 1.270,00
taniche olio utenze non domestiche 30 litri	€ 15,00
taniche olio utenze domestiche 2 litri	€ 2,50

Tabella 3 – Prezzi unitari delle attrezzature

- f) Prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura, inserimento di nuove utenze con corrispettivo a misura.



Prestazione	prezzi unitari [€/utenza anno], IVA
raccolta organico – mastello 25 l + vasca 5 – 7 m ³	23,15
raccolta organico – mastello 40 l + vasca 5–7 m ³	
raccolta organico – carrellato 120 – 240 – 360 l + vasca 5 – 7 m ³	
raccolta carta e cartone – mastello 40 l + minicompattatore 8 – 10 m ³	15,30
raccolta carta e cartone – carrellato 120 – 240 – 360 l + minicompattatore 8–10 m ³	
raccolta carta e cartone – carrellato 660 l + minicompattatore 8 – 10 m ³	
raccolta carta e cartone – carrellato 1.100 l + minicompattatore 8 – 10 m ³	
raccolta cartone – pacchi + minicompattatore 8–10 m ³	19,85
raccolta vetro – mastello 25 l + vasca 5 – 7 m ³	10,12
raccolta vetro – mastello 40 l + vasca 5 – 7 m ³	
raccolta vetro – carrellato 120 – 240 – 360 l + vasca 5 – 7 m ³	
raccolta imballaggi plastica e metalli – sacchi da 110 l + minicompattatore 8–10 m ³	12,13
raccolta imballaggi plastica e metalli – carrellati da 120 – 240 – 360 l + minicompattatore 8 – 10 m ³	
raccolta imballaggi plastica e metalli – carrellati da 660 l + minicompattatore 8 – 10 m ³	
raccolta imballaggi plastica e metalli – carrellati da 1.100 l + minicompattatore 8 – 10 m ³	
raccolta RUR – sacchi 70 l + vasca 5 – 7 m ³	19,85
raccolta RUR – mastello 40 l + vasca 5 – 7 m ³	
raccolta RUR – carrellato 120 – 240 – 360 l + vasca 5 – 7 m ³	
raccolta RUR – carrellato 660 l + vasca 5 – 7 m ³	
raccolta RUR – carrellato 1.100 l + vasca 5 – 7 m ³	
raccolta verde – carrellato 120 – 240 – 360 l + vasca 5 – 7 m ³	9,50

Tabella 4 – Prezzi unitari dell'inserimento di nuove utenze

- g) Prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura, trasporti a impianti che distano più di 50 km dal centro del Comune di Sannazzaro de' Burgondi come previsto dall'Art. 77. Si considera la distanza una sola volta, perché il prezzo unitario tiene già conto dell'intero tragitto sia di andata sia di ritorno.

Prestazione	prezzi unitari [€/tonnellata di rifiuti trasportata/km], IVA esclusa
multilift con scarrabile 25-30 m ³ e portata 10 t	0,32
multilift con scarrabile 10-15 m ³ e portata 4,5 t	0,70
costipatore 23-25 m ³	0,32
furgone con portata 3,5 t	0,49

Tabella 5 – Prezzi unitari dei trasporti a impianti che distano più di 50 km dal centro del Comune di Sannazzaro de' Burgondi

- h) Altre prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura.

Prestazione	Veicolo/Attrezzatura	Personale	prezzi unitari [€/servizio], IVA esclusa
Raccolta di rifiuti ingombranti con squadra di 2 operatori – prelievo presso n. 5 utenze, oltre al numero minimo di	Pianale multi-lift con sponda caricatrice	J + 3B	54,95



Prestazione	Veicolo/Attrezzatura	Personale	prezzi unitari [€/servizio], IVA esclusa
interventi con corrispettivo a corpo			
Spazzamento meccanizzato - Spazzatrice 4 m ³ - 1 km lineare di singola carreggiata/marciapiEDE o 2.000 m ² , oltre al numero minimo di interventi con corrispettivo a corpo	Spazzatrice idrostatica aspirante 4 m ³	3B	19,53
Spazzamento meccanizzato con operatore a terra – spazzatrice 4 m ³ - 1 km lineare di singola carreggiata/marciapiEDE o 2.000 m ² , oltre al numero minimo di interventi con corrispettivo a corpo	Spazzatrice idrostatica aspirante 4 m ³	3B	26,55
	Soffiatore	J	
Scerbatura meccanizzata	Trattore con trincer	4B	54,71 €/ora
	Eventuale supporto di vasca 5 m ³	3B	41,63 €/ora
Scerbatura manuale	Decespugliatore + motocarro	2B	31,70 €/ora
Segnalazione e rimozione di rifiuti abbandonati (discariche abusive)	Pianale multiuso con sponda caricatrice	J + 3B (2 operatori)	60,58 €/ora
Segnalazione e rimozione di rifiuti abbandonati (discariche abusive)	Multi-lift con cassone e gru	4B	64,69 €/ora
Controlli sull'autocompostaggio			7,63 €/utenza
Raccolta domiciliare di piccoli manufatti in amianto a matrice compatta di dimensione massima di 15 m ²			27,50 €/m ²
Raccolta e trasporto oli alimentari esausti	\	\	gratuito

Tabella 6 – Prezzi unitari delle altre prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura

- 11.4.** L'Appaltatore ha diritto al corrispettivo deliberato dal Comune, in quale di Ente territorialmente competente, secondo criteri tariffari stabiliti dall'ARERA nella Deliberazione 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif (*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*) o in altre deliberazioni o determinazioni della stessa ARERA che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore si impegna a redigere il PEF in coerenza con l'offerta economica presentata in sede di gara, in nessun caso prevedendo dati non compatibili con la medesima.
- 12.5.** Ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del Codice, il costo del lavoro è stato determinato utilizzando il trattamento economico previsto dal CCNL del settore ambientale unificato nel 2022 per il settore privato e per il settore pubblico.
- 13.6.** L'importo degli oneri, diversi da quelli derivanti dall'attuazione del DUVRI, previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), indicati nel Progetto, sono quelli presumibilmente derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nel Progetto sono a carico dell'Appaltatore e remunerati con il corrispettivo contrattuale.
- 14.7.** Gli importi a base di gara includono e remunerano tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l'esecuzione del contratto, inclusi anche i costi per le offerte migliorative proposte dal concorrente in sede di gara, l'utile, le spese generali, le spese per la salute e la sicurezza del lavoro, le spese per imprevisti, le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione dei contenitori, delle attrezzature, dei veicoli, dei mezzi e delle opere necessarie all'esecuzione dell'appalto.



4.8. Le utenze da servire, suddivise nelle categorie domestica (famiglie) e non domestica (operatori economici nei settori, a titolo esemplificativo, industriale, artigianale, agricolo, commerciale, dei servizi, ecc.) sono elencate nell'**Allegato 1**. Tali elenchi sono solo indicativi. L'Appaltatore è tenuto, quindi, a eseguire le prestazioni, per il corrispettivo offerto in sede di gara, senza variazione alcuna se non quelle previste nell'Art. 36, anche qualora il numero reale di utenze domestiche e non domestiche sia maggiore, nel limite del dieci per cento, dei valori indicati nell'**Allegato 1**. Allo stesso modo, anche uno scostamento per difetto entro il dieci per cento non determina revisioni o variazioni del corrispettivo contrattuale. Nel caso di scostamenti oltre il limite indicato, il corrispettivo è adeguato in proporzione al numero delle maggiori o minori utenze per la quantità eccedente il dieci per cento. La revisione del corrispettivo può avere luogo su istanza di una parte e, a seguito di istruttoria eseguita dal Comune, ove ne ricorrano i presupposti, decorre dalla data dell'istanza. Lo scostamento è valutato con riferimento a tutto il territorio del Comune e al complesso delle utenze domestiche e non domestiche.

Art. 5 Prestazioni con corrispettivo a misura

1. I corrispettivi delle prestazioni a misura, sia quelle di base sia quelle aggiuntive, sono dati dal prodotto tra il rispettivo prezzo unitario offerto in sede di gara e la quantità di ogni prestazione effettivamente resa, calcolata con l'unità di misura prevista per ogni prestazione.
2. I valori delle prestazioni con corrispettivo a misura, sia quelle di base sia quelle aggiuntive, riportati nell'Art. 4, sono solo indicativi e costituiscono i valori massimi conseguibili con il presente appalto. Se alla scadenza del contratto, tali valori non saranno stati conseguiti dall'Appaltatore, questi non avrà diritto a alcun compenso aggiuntivo o a risarcimenti o a indennizzi.

Art. 6 Durata dell'appalto

1. L'appalto ha durata di sette anni dalla data di formale stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione per i casi di urgenza previsti dall'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.
2. Le prestazioni di base con corrispettivo a corpo riferite alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, compreso lo spazzamento, devono essere completamente attivate entro tre mesi dalla data di avvio dell'appalto. A decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà predisporre tutti gli apprestamenti necessari a attivare il servizio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: individuazione della sede, distribuzione del calendario di raccolta e dei contenitori, domestici e non, passaggio del personale, ecc.; a tal fine, l'Aggiudicatario dovrà presentare, entro cinque giorni dalla data di avvio dell'appalto, un dettagliato cronoprogramma attuativo delle fasi sopra riportate.
3. La prestazione di base con corrispettivo a corpo riferita alla carta dei servizi deve essere svolta entro sessanta giorni dalla data di avvio dell'appalto.
4. La prestazione di base con corrispettivo a corpo riferita al servizio informativo telefonico deve essere attivata entro quindici giorni dalla data di avvio dell'appalto, mentre la prestazione riferita all'applicazione per l'informazione sui servizi (App) deve essere eseguita entro un mese dalla data di avvio dell'appalto.
5. La prestazione di base con corrispettivo a corpo riferita alle campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti deve essere eseguita in ciascun anno dell'appalto secondo il cronoprogramma elaborato secondo quanto previsto dall'Art. 68.
6. Le prestazioni di base con corrispettivo a misura (trattamento dei rifiuti urbani e trasporto dei rifiuti urbani raccolti nel CCR) devono essere attivate dalla data di avvio dell'appalto.
7. Le prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura saranno attivate solo nel caso in cui il Comune ne faccia formale richiesta e saranno eseguite entro i tempi di volta in volta concordati fra le parti. Il Comune ha la facoltà di non richiedere tali prestazioni e, in tal caso, all'Appaltatore non spetta alcunché a qualsiasi titolo (compenso, indennizzo, risarcimento).
8. L'Appaltatore si impegna a eseguire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani secondo il precedente modello gestionale in continuità fino alla completa attivazione da parte sua dei servizi di raccolta e trasporto dedotti nell'oggetto del presente appalto, secondo la scadenza indicata nel comma 2



del presente articolo. Il concorrente, per la formulazione della propria offerta in sede di gara, può richiedere al R.U.P. ogni informazione ritenuta utile con riferimento al precedente modello gestionale.

9. Nei casi eccezionali di proroga del contratto previsti dall'art. 120, comma 11, del Codice, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario.

Art. 7 Obiettivi

1. Con il presente appalto, il Comune si prefigge di raggiungere almeno i seguenti obiettivi:
 - a) contribuire a dare attuazione alla gerarchia dei rifiuti definita dall'art. 179 del T.U.A.;
 - b) cooperare alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica;
 - c) ridurre lo spreco di risorse e la quantità di rifiuti urbani prodotti;
 - d) ridurre la quantità di rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
 - e) ridurre il più possibile la presenza di rifiuti urbani recuperabili tra i rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
 - f) raggiungere la massima qualità possibile di ogni frazione merceologica dei rifiuti urbani conferiti alle operazioni di trattamento;
 - g) evitare che la qualità della raccolta differenziata di una frazione di rifiuto sia compromessa a causa del conferimento di frazioni estranee;
 - h) ridurre all'essenziale il posizionamento sul suolo pubblico di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - i) garantire a tutti gli utenti il più facile accesso alle prestazioni e la loro più facile fruizione, anche in riferimento a categorie sociali svantaggiate;
 - j) garantire il massimo coinvolgimento degli utenti nel corretto conferimento del rifiuto secondo la tipologia;
 - k) assicurare la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico;
 - l) migliorare il decoro urbano;
 - m) contrastare le discariche abusive e l'abbandono di rifiuti;
 - n) conseguire dal primo mese successivo alla completa attivazione delle prestazioni oggetto del presente appalto e mantenere per tutta la durata dell'appalto la percentuale di raccolta differenziata prevista dal progetto pari al 79,3%.
2. Il sistema di raccolta differenziata mira a raggiungere almeno i seguenti *standard* qualitativi:
 - a) vetro da raccolta monomateriale purezza del 97% in peso sul totale;
 - b) vetro da raccolta multimateriale (vetro-metallo), purezza del 94% in peso sul totale, al netto del metallo;
 - c) vetro da raccolta multimateriale (vetro-metallo-plastica), purezza dell'85% in peso sul totale, al netto di metallo e plastica;
 - d) plastica da raccolta monomateriale, purezza dell'85% in peso sul totale;
 - e) plastica da raccolta multimateriale leggera (plastica-metallo), purezza del 75% in peso sul totale al netto del metallo;
 - f) plastica da raccolta multimateriale pesante (vetro-metallo-plastica), purezza del 75% in peso sul totale, al netto di vetro e metallo;
 - g) carta da raccolta monomateriale, purezza del 98% in peso sul totale;
 - h) cartone da raccolta monomateriale, purezza del 98% in peso sul totale;
 - i) carta e cartone da raccolta congiunta, purezza del 97% in peso sul totale;
 - j) metalli (ferrosi e non ferrosi) da raccolta monomateriale, purezza del 95% in peso sul totale;
 - k) organico, purezza del 95% in peso sul totale.
3. L'operato dell'Appaltatore deve essere organizzato per il conseguimento dei suddetti obiettivi.
4. Per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è applicata la normativa vigente della Regione Lazio.

Art. 8 Controllo dei rifiuti



1. L'Appaltatore, per tutta la durata del contratto e per ogni frazione merceologica di rifiuti di cui all'Art. 7, comma 2, attua un piano di controllo dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata anche mediante analisi merceologiche prima del loro ingresso agli impianti di trattamento.
2. Il piano di controllo comprende l'analisi merceologica a campione sul RUR, con cadenza almeno semestrale e per l'intera durata del contratto, da effettuare in differenti periodi dell'anno e secondo la stagionalità, al fine di determinarne la composizione merceologica.
3. Le analisi merceologiche sono condotte utilizzando la metodologia richiamata dal paragrafo 4.2.1 dei CAM. Esse sono effettuate in contraddittorio, con la presenza obbligatoria di un rappresentante del Comune o di un suo delegato e di un rappresentante dell'Appaltatore. Di ogni analisi merceologica l'Appaltatore deve redigere, seduta stante, apposito verbale dal quale risultino la data della verifica e gli esiti ponderali delle analisi e ogni altro dato ottenibile empiricamente.
4. In caso di non raggiungimento degli obiettivi di cui all'Art. 7, comma 2, l'Appaltatore propone e attua, in accordo con il Comune, un programma di miglioramento del sistema di raccolta mirato a ridurre le quantità di materiale non conforme.
5. Il piano di controllo del materiale derivante dalla raccolta differenziata è coerente con il piano di controllo della conformità dei conferimenti di cui all'Art. 9.

Art. 9 Piano di controllo della conformità dei conferimenti

1. L'Appaltatore predispone e attua, per l'intera durata del contratto, un piano di controllo della conformità dei conferimenti che prevede controlli a campione dei rifiuti conferiti dalle utenze per verificare l'effettiva compatibilità tra rifiuto conferito e contenitore al fine di supportare le utenze rispetto alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e rilevare eventuali criticità.
2. La distribuzione territoriale e temporale dei controlli deve essere tale da garantirne la rappresentatività rispetto al numero complessivo di utenze, alla loro tipologia, alle quantità di rifiuti conferiti per ogni frazione, alle caratteristiche del territorio e alla variabilità nel tempo del sistema di raccolta dei rifiuti.
3. Di ogni controllo l'Appaltatore deve redigere, seduta stante, apposito resoconto dal quale risultino la data della verifica, gli esiti del controllo e eventuali informazioni volte all'identificazione delle utenze che conferiscono erroneamente il rifiuto. Tali informazioni sono utilizzate per segnalare alle utenze, in fase di raccolta, eventuali errori di conferimento dei rifiuti e sono comunicate al Comune al fine di consentire eventuali successivi accertamenti.
4. Il piano di controllo deve prevedere anche visite domiciliari, con funzioni di sostegno alla polizia municipale o agli ispettori ambientali, al fine di supportare e controllare le utenze registrate all'autocompostaggio. L'attività di supporto e controllo, che può essere supportata anche da strumenti informatici, deve essere sempre concordata con il Comune.
5. Nell'ambito del piano di controllo, l'Appaltatore deve predisporre e attuare una procedura per rilevare e comunicare al Comune i fenomeni di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti al fine di consentire interventi di rimozione e ripristino dei luoghi da parte delle Autorità competenti. Nell'ambito di tale procedura deve essere previsto il controllo visivo dei rifiuti urbani abbandonati al fine di assumere informazioni volte all'identificazione dei trasgressori da parte del Comune e di consentire successivi accertamenti nonché l'irrogazione delle eventuali sanzioni. Tali controlli potranno essere cartografati anche mediante l'utilizzo di piattaforme GIS *open source*.

Art. 10 Subappalto

1. Il subappalto è ammesso per tutte le prestazioni secondo quanto stabilito dall'Art. 119 del Codice.
2. Il concorrente è tenuto a indicare, in sede di presentazione dell'offerta, le prestazioni o parti di esse che intende eventualmente subappaltare.
3. Il Comune paga all'Appaltatore il corrispettivo comprensivo di quello spettante al subappaltatore.
4. In deroga a quanto precede, ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice, il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;



- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Art. 11 Obbligo di continuità dei servizi

1. Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tali servizi sono essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla parte quarta del T.U.A.
2. I predetti servizi non possono essere sospesi o abbandonati, salvo che per casi di forza maggiore. In caso di loro arbitrario abbandono o sospensione, il Comune può sostituirsi all'Appaltatore per la loro esecuzione d'ufficio con il totale e completo recupero dei costi e dei conseguenti danni a carico dell'Appaltatore.
3. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*) e s. m. e i. È fatta salva la facoltà del Comune, nel caso in cui si ravvisino le ipotesi di reato di cui all'art. 331 o all'art. 340 del codice penale, di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 12 Osservanza delle norme applicabili

1. L'Appaltatore è tenuto a:
 - a) osservare e a far osservare al proprio personale tutte le disposizioni del Capitolato nonché le norme che disciplinano la materia inerente all'oggetto e alla natura dell'appalto;
 - b) adempiere gli obblighi che sono eventualmente posti da future previsioni normative e amministrative (incluse quelle di pianificazione e programmatiche, anche di competenza dello stesso Comune), senza nulla pretendere;
 - c) osservare il regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e il regolamento sulla TARI approvati dal Comune nonché le altre norme, direttive e ordinanze delle autorità competenti attinenti alle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - d) eseguire gli ordini inerenti alle prestazioni oggetto dell'appalto che sono emanate dal Comune.

Art. 13 Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile:
 - a) del perfetto svolgimento delle prestazioni, della diligente custodia dei beni eventualmente consegnatigli dal Comune, della disciplina e dell'operato del proprio personale;
 - b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione delle prestazioni.
2. L'Appaltatore è tenuto a:
 - a) fornire ogni informazione di carattere tecnico, economico e finanziario sulle prestazioni e ogni altro dato utile per:
 - 1) la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del T.U.A.;
 - 2) la predisposizione della TARI per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel corso del contratto;
 - b) adempiere gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;
 - c) adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose, alla salute pubblica e all'ambiente;
 - d) stipulare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, una o più idonee polizze assicurative, da presentare al Comune prima della sottoscrizione del contratto o dell'inizio della sua anticipata esecuzione, per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:
 - 1) verso terzi. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'Appaltatore sia chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette alle prestazioni), cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da



- altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per ogni sinistro;
- 2) verso il Comune e i singoli Comuni. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) subiti dai Comuni a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. La polizza deve prevedere anche la copertura dei danni (capitale, interessi, spese) alle cose in consegna e custodia all'Appaltatore compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale responsabilità non deve essere inferiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni sinistro;
 - 3) verso i prestatori di lavoro. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto e essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a euro 2.500.000,00 (due milioni e cinquecentomila/00) per ciascun prestatore di lavoro;
 - 4) per inquinamento. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali l'Appaltatore sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Ai fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).
3. L'Appaltatore deve, inoltre, stipulare una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi (incendio, furti, atti vandalici, danni a terzi, persone e cose) con riferimento ai contenitori impiegati per i differenti servizi, assicurando l'immediata sostituzione dei contenitori medesimi.
 4. Eventuali franchigie, scoperti, o eventuali altri limiti di risarcimento stabiliti nelle polizze di assicurazione dagli Assicuratori non potranno in alcun modo essere opponibili al Comune e pertanto tali importi rimarranno a totale carico dell'Appaltatore.
 5. L'Appaltatore sarà tenuto, a pena di decadenza dell'appalto, a mantenere in validità le assicurazioni per tutta la durata dell'appalto, dandone comunicazione di conferma al Comune e consegnando copia di quietanza del pagamento del premio di rinnovo rilasciata da parte degli assicuratori.
 6. Qualora, durante il periodo di durata del presente appalto, l'Appaltatore ritenga di sostituire i rapporti assicurativi individuando un nuovo assicuratore, l'Appaltatore si impegna a produrre al Comune il nuovo contratto di polizza, purché redatto in modo conforme alle disposizioni del presente Capitolato di appalto.
 7. Nei contratti di assicurazione si dovrà prevedere con clausola specifica che gli Assicuratori si impegnino a comunicare al Comune il mancato pagamento dei premi di rinnovo, affinché, se necessario, il Comune possa prendere le opportune decisioni, compresa eventualmente la risoluzione anticipata del contratto.

Art. 14 Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106 del Codice e, ai sensi dell'art. 117 del Codice, nella misura del 10% dell'importo contrattuale risultante dalla gara. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti



dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Il Comune ha altresì diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi previsti nell'art. 117, comma 5, del Codice.

4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dal Comune, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. La cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, il Comune è esentato dalla dimostrazione del danno subito. È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.
7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, in originale o in copia autentica, dello stato di avanzamento del servizio o analogo documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dello stesso. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 15 Obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa vigente sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.
2. L'Appaltatore ha l'onere di procurare e fornire al proprio personale i dispositivi personali di protezione in sintonia con le valutazioni dallo stesso effettuate, il D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. e la normativa applicabile.
3. L'Appaltatore deve fornire un'adeguata formazione alla propria forza lavoro sulla prevenzione dei rischi specifici connessi alle prestazioni oggetto del presente appalto. La formazione deve essere organizzata periodicamente nell'intero corso di vigenza del contratto.
4. Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati devono rispettare le normative di sicurezza (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice dalla strada).
5. L'Appaltatore è reso edotto dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni da eseguire (elenco esemplificativo non esaustivo):
presenza di agenti biologici patogeni;
 - a) presenza di materiali a rischio infettivo;
 - b) raccolta di rifiuti di natura organica;
 - c) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico, quali strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali alberati, strade sconnesse, ecc.;
 - d) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento su strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico, ecc.;
 - e) presenza di materiali pericolosi quali olii, pile, batterie, vernici, farmaci, RAEE, ecc.;



- f) presenza o utilizzo di materiali chimici quali i prodotti usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione;
 - g) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, quali siringhe, vetro, metalli, ecc.;
 - h) presenza di materiali a rischio d'incendio quali carta, plastica, ecc.;
 - i) presenza di materiali di dimensioni ingombranti con peso eccessivo per la movimentazione manuale;
 - j) presenza di polveri dovuta, per esempio, allo spazzamento delle strade o al traffico veicolare;
 - k) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
 - l) rischi derivanti dalle condizioni atmosferiche e climatiche;
 - m) rischi derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti di trattamento;
 - n) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
 - o) presenza nelle vie, nelle piazze e nelle aree di attrezzature, impianti e elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.
6. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto o prima dell'inizio della sua anticipata esecuzione, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, deve:
- a) dimostrare di avere redatto il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro. Tale documentazione deve essere consegnata, in copia, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e deve poter essere visionata successivamente dal Comune in qualunque momento nel corso dell'appalto;
 - b) esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta redatto sotto la propria responsabilità, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure previste dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (quali, per esempio, RSPP, RLS, SPP, medico competente), comprensivo di nominativi e recapiti;
 - c) dimostrare l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza del lavoro e presentare il piano di formazione futura. L'Appaltatore, a semplice richiesta, deve consentire in qualsiasi momento al Comune di visionare la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.
7. L'Appaltatore e il Comune si impegnano a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al miglioramento degli *standard* di sicurezza, presenti e futuri, assicurando la massima cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione connesse ai rischi del lavoro.

Art. 16 Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Comune, al fine di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, identifica il direttore dell'esecuzione, ai sensi degli articoli 114 e 115, comma 3, del Codice.
2. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'Appaltatore e il Comune, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività demandate dal Comune che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni e il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla Legge.
3. Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal Capitolato, il direttore dell'esecuzione fissa all'Appaltatore, di volta in volta, le direttive per l'espletamento del servizio e i termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente Capitolato, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui all'Art. 39.
4. L'Appaltatore è obbligato a eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e, in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.
5. La verifica del rispetto dei CAM è condotta secondo quanto previsto nei medesimi CAM.



6. In merito alle modalità di attività del direttore dell'esecuzione, per quanto non specificamente disciplinato nel capitolato, si richiama quanto disposto nell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 17 Responsabile del contratto designato dall'Appaltatore

1. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto o dell'inizio della sua anticipata esecuzione, notifica il nominativo del soggetto, in possesso di idonei requisiti di professionalità e di esperienza, responsabile dell'appalto (di seguito indicato come "responsabile") al quale competono la responsabilità dell'organizzazione e della gestione delle prestazioni oggetto dell'appalto e delle comunicazioni al Comune relative alla loro esecuzione. Il responsabile deve avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore e essere munito dei necessari poteri per la gestione delle prestazioni e per la piena rappresentanza dell'Appaltatore per le finalità dell'appalto.
2. Il responsabile deve poter essere contattabile dal Comune, oltre che al domicilio eletto dall'Appaltatore, anche tramite telefono fisso, telefono mobile, fax, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.
3. In caso di impedimento o di assenza del responsabile, l'Appaltatore è tenuto a nominare un sostituto e a notificarne il nominativo e i recapiti al Comune.
4. Il responsabile deve dare adeguate, complete e esaustive istruzioni, informazioni, conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni. Egli deve controllare che le prestazioni siano esattamente adempiute e adottare ogni provvedimento e azione a ciò necessari.
5. In caso di comprovata inidoneità del responsabile, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta del Comune, lo stesso deve essere sostituito entro dieci giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di produrre proprie controdeduzioni entro dieci giorni. Sulle eventuali controdeduzioni valuta il Comune al cui insindacabile giudizio l'Appaltatore è tenuto a adeguarsi.

Art. 18 Domicilio dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è tenuto a eleggere domicilio speciale per l'appalto e a comunicarlo al Comune dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto o dell'inizio della sua anticipata esecuzione, indicando indirizzo, telefono, fax, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.
2. Al domicilio eletto dall'Appaltatore sono recapitate tutte le comunicazioni inerenti all'esecuzione del contratto.

Art. 19 Comunicazioni al Comune

1. Tutte le comunicazioni dell'Appaltatore, inerenti all'esecuzione dell'appalto, devono pervenire presso il Comune, al direttore dell'esecuzione del contratto e al responsabile del procedimento.
2. I recapiti dei suddetti soggetti sono notificati all'Appaltatore alla data di avvio dell'appalto.

Art. 20 Gestione informatizzata dei servizi e relativa rendicontazione

1. Ai fini dell'informazione sull'andamento dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a rendere costantemente disponibile al Comune con *codice identificativo* e *password* personalizzati un sistema informativo di monitoraggio accessibile via *web* contenente almeno i dati e le informazioni che seguono in un formato aperto e standardizzato che consenta al Comune di poterli liberamente consultare, utilizzare e ridistribuire.
2. Dati e informazioni sul servizio:
 - a) utenze che praticano l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità;
 - b) modalità di raccolta dei rifiuti;
 - c) catasto dei contenitori (numero e tipologia), dettaglio per tipologia di dispositivo di identificazione e numero di interventi eseguiti (manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione);
 - d) quantità e tipologia di sacchetti distribuiti per la raccolta dei rifiuti;
 - e) luoghi oggetto di spazzamento con indicazione dell'ubicazione, del tipo e dell'estensione;
 - f) modalità di spazzamento e lavaggio per tipo di luogo e modalità utilizzata;



- g) attività della flotta con indicazione di numero, tipo e caratteristiche dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per modalità di raccolta;
 - h) attività della flotta con indicazione di numero, tipo e caratteristiche dei mezzi impiegati nello spazzamento, divisi per modalità di intervento e dei dati sui percorsi effettuati per lo spazzamento;
 - i) manutenzioni effettuate sui mezzi;
 - j) rilevazione dei dati in merito ai percorsi effettuati relativa ai veicoli per la raccolta e il trasporto del RUR;
 - k) qualità del servizio attraverso la descrizione sintetica delle iniziative di informazione e delle campagne di sensibilizzazione effettuate in coerenza con il piano di comunicazione e l'indicazione di eventuali altri dati sulla qualità del servizio richiesti dall'ARERA.
3. Dati sulla raccolta differenziata e sul recupero di materia:
- a) quantità di rifiuti suddivise per frazione merceologica e per modalità di raccolta;
 - b) quantità di RUR raccolte presso ogni utenza;
 - c) percentuale di raccolta differenziata conseguita determinata secondo la vigente normativa della Regione Lombardia;
 - d) quantità e tipologia di rifiuti abbandonati e relativo costo di raccolta e trattamento;
 - e) stima della quantità di rifiuti gestiti con l'autocompostaggio e con il compostaggio di comunità determinata sulla base di quanto stabilito dalla decisione (UE) 2019/1004 e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia;
 - f) quantità di rifiuti suddivise per frazioni merceologiche consegnati agli impianti di trattamento e suddivise tra operazioni di recupero di materia, recupero energetico, smaltimento;
 - g) qualità della raccolta differenziata (percentuale di rifiuti conformi e percentuale di frazione estranea) per ogni frazione merceologica con indicazione, laddove possibile, della valorizzazione economica del flusso in euro per tonnellata al netto dei costi di gestione della frazione estranea.
4. Il sistema informativo deve potere essere personalizzato in accordo con il Comune almeno per i tracciati record, il flusso informativo, le modalità di controllo di qualità dei dati raccolti, le modalità di cessione dei dati a conclusione del contratto, l'interfaccia e l'interoperabilità con altri sistemi informativi.
5. Il sistema informativo deve consentire al direttore dell'esecuzione del contratto l'accesso da remoto per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati e lo scarico dei dati, nei vari formati per le varie applicazioni.
6. Il sistema informativo è soggetto a *standard* di sicurezza certificati e viene mantenuto in funzione e puntualmente aggiornato per tutta la durata del contratto.
7. I dati riferiti a ciascun mese devono essere aggiornati entro il quindicesimo giorno del mese successivo, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata. In tali casi, è necessario che l'Appaltatore informi senza indugio il direttore dell'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento.

Art. 21 Rapporto annuale

1. I dati del sistema informativo di monitoraggio di cui all'Art. 20 devono essere sintetizzati in un rapporto da fornire al Comune con cadenza almeno annuale sessanta giorni prima della scadenza di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), che:
- a) descriva le caratteristiche principali del servizio (come da comma 2 dell'Art. 20);
 - b) evidenzi l'andamento temporale dei dati della raccolta differenziata e dei flussi dei flussi di rifiuti conferiti ai diversi impianti di trattamento per tipologia (come da comma 3 dell'Art. 20), acquisendo, laddove necessario, i dati relativi a periodi precedenti la stipulazione del contratto (eventualmente forniti dal Comune);
 - c) evidenzi le dismissioni e le nuove acquisizioni di mezzi e attrezzature (parco contenitori, parco mezzi, ecc.), sia a consuntivo sia previsionali;
 - d) descriva gli interventi formativi effettuati sul personale;
 - e) descriva le campagne di sensibilizzazione e le iniziative di informazione realizzate e presenti copia anche elettronica dell'eventuale materiale divulgativo prodotto;
 - f) riporti le risultanze dei controlli di cui all'Art. 7, all'Art. 8 e all'Art. 9;



- g) evidenzi le principali criticità riscontrate (per esempio, reclami, conferimenti non corretti, atti di vandalismo sulle dotazioni e sulle attrezzature, stagionalità, utenze temporanee, preponderanza di utenze commerciali e esercenti, zone di accumulo eccezionale di rifiuti, ecc.) e le proposte di miglioramento (per esempio, informazione specifica, campagne di sensibilizzazione, distribuzione di contenitori, distribuzione di sacchetti, ecc.);
 - h) comprenda un sintetico bilancio economico del servizio che riporti, in modo aggregato, almeno i costi per la raccolta e il trasporto e lo spazzamento (costi di personale e mezzi), per il trattamento, per la comunicazione e per la gestione generale, nonché le somme pagate o incassate per il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati al trattamento degli stessi (selezione, recupero e smaltimento);
 - i) fornisca elementi utili alla definizione da parte del Comune di azioni per incrementare la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti quali, per esempio, l'elenco delle tipologie di rifiuto maggiormente rilevate nel RUR, le stime sullo spreco alimentare desunte da studi e ricerche condotte anche in ambiti territoriali diversi ovvero rilevati da organismi e associazioni del territorio, se disponibili, le aree finalizzate alle attività di riuso dei beni e le modalità di promozione del riutilizzo di beni usati, particolari categorie di utenze, anche stagionali, ogni altra informazione utile al miglioramento della gestione.
- 2. Il Rapporto annuale viene messo a disposizione per la consultazione degli utenti e pubblicato sul sito internet della stazione appaltante.
 - 3. L'Appaltatore deve essere disponibile, inoltre, a intervenire alle riunioni che il Comune si riserva di convocare per comunicazioni, richieste, verifiche e approfondimenti sull'esecuzione dell'appalto.
 - 4. L'Appaltatore è tenuto al caricamento, entro le scadenze stabilite dalla pertinente normativa, dei dati della gestione dei rifiuti urbani sulle piattaforme dell'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Art. 22 Criteri generali per l'esecuzione delle prestazioni

- 1. L'Appaltatore è tenuto a eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto:
 - a) con la massima cura e puntualità;
 - b) con la diligenza richiesta per assicurare le migliori condizioni di protezione dell'ambiente e della salute pubblica e di fruibilità da parte degli utenti.
- 2. I servizi di raccolta e trasporto sono eseguiti sia per la popolazione insediata all'atto della sottoscrizione del contratto sia per quella ulteriore che eventualmente si insiederà in futuro. Le variazioni della popolazione non danno luogo a revisioni o a variazioni del corrispettivo contrattuale, salvo quanto sopra previsto in relazione alla variazione delle utenze.
- 3. Le modalità di svolgimento delle prestazioni e i relativi *standard* qualitativi e quantitativi sono descritti nel progetto, negli Allegati al progetto, nel Capitolato e negli Allegati al Capitolato.

Art. 23 Cooperazione

- 1. L'Appaltatore è tenuto a:
 - a) segnalare al Comune circostanze e fatti riferiti a:
 - 1) impedimenti alla regolare esecuzione dei servizi;
 - 2) qualsiasi altra irregolarità quale, a titolo esemplificativo, abbandono di rifiuti, uso improprio dei cassonetti e dei sacchi per la raccolta dei rifiuti, conferimento di rifiuti esclusi dal servizio, altri conferimenti scorretti, ecc.;
 - b) fornire tutte le informazioni utili in suo possesso per l'individuazione del responsabile dei predetti impedimenti e irregolarità, coadiuvando l'opera della Polizia Locale.
- 2. Qualora l'Appaltatore individui rifiuti abbandonati, ha l'obbligo di segnalarne l'ubicazione al Comune.
- 3. L'Appaltatore è tenuto a un'ispezione visiva dei rifiuti all'atto della raccolta. In presenza di contenitori (sacchi, mastelli, cassonetti carrellati, ecc.) con rifiuti diversi da quelli ai quali i medesimi contenitori sono dedicati, l'Appaltatore non deve provvedere al prelievo dei rifiuti, ma deve apporre sui contenitori un adesivo di non conformità. Il formato e il testo dell'adesivo devono essere preventivamente



autorizzati dal Comune. L'Appaltatore provvede al prelievo dei rifiuti in questione non prima di ventiquattro ore e non oltre quarantotto ore dall'apposizione dell'adesivo.

Art. 24 Destinazione dei rifiuti e costi di trattamento

1. L'Appaltatore è tenuto a trattare conformemente a ogni previsione normativa e amministrativa applicabile tutti i rifiuti raccolti in esecuzione del presente appalto, sostenendo tutti i relativi costi.
2. Il tipo di trattamento dei rifiuti deve essere scelto in funzione delle caratteristiche merceologiche delle diverse frazioni di rifiuto e deve rispettare la gerarchia gestionale di cui all'art. 179 del T.U.A. Il tipo di trattamento deve essere scelto in modo da garantire la massimizzazione della percentuale di raccolta differenziata, secondo il metodo di calcolo disciplinato dalla normativa della Regione Lombardia e del recupero di materia.
3. Tutti i rifiuti devono essere trasportati dall'Appaltatore a stazioni/piattaforme di trasferimento, a siti di stoccaggio e a impianti di trattamento in possesso delle autorizzazioni di Legge al fine di avviarli alle specifiche operazioni come previsto dalla normativa vigente.
4. La scelta delle stazioni/piattaforme di trasferimento, dei siti di stoccaggio e degli impianti di trattamento compete all'Appaltatore.
5. I costi di trattamento a carico dell'Appaltatore sono remunerati con l'applicazione, alle quantità di rifiuti consegnate agli impianti di trattamento e rendicontate, dei prezzi unitari a base di gara, sottratto il ribasso offerto. Tali prezzi comprendono anche i costi delle analisi merceologiche e delle caratterizzazioni dei rifiuti previsti dalla normativa vigente o che si rendano comunque necessarie per esigenze tecniche al fine del corretto e regolare svolgimento delle operazioni nonché i tributi di legge (ove previsti).
6. L'Appaltatore è delegato a tenere i rapporti con i sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.
7. I ricavi derivanti dalla cessione dei rifiuti ai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e tutti gli altri ricavi della vendita di materiale e energia derivante da rifiuti sono inizialmente introitati dall'Appaltatore. In sede di redazione del PEF i suddetti ricavi sono ripartiti tra l'Appaltatore e il Comune con l'applicazione delle norme sul fattore di *sharing* emanate dall'ARERA.
8. L'Appaltatore è tenuto a garantire il possesso da parte delle stazioni/piattaforme di trasferimento, dei siti di stoccaggio e degli impianti di trattamento di tutte le autorizzazioni previste per la regolare esecuzione delle attività svolte.
9. L'Appaltatore garantisce il trattamento dei rifiuti in modo continuativo. Non sono mai giustificate sospensioni o interruzioni, neppure parziali, delle attività di trattamento. A tale scopo, l'Appaltatore deve premunirsi di avere la possibilità di conferire in modo continuativo i rifiuti a impianti funzionanti e in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge.
10. I costi di trasporto di tutti i rifiuti raccolti, nessuno escluso, a stazioni/piattaforme di trasferimento, a siti di stoccaggio e a impianti di trattamento sono a carico dell'Appaltatore.
11. Se gli impianti di destinazione distano più di 100 km dal centro del Comune, è riconosciuto all'Appaltatore un corrispettivo integrativo per i km eccedenti i 100 e fino a un'eccedenza massima di 100 km. I corrispettivi integrativi a base di gara (soggetti a ribasso) sono quelli indicati all'Art. 4, [comma 3, lettera g](#), tabella 5. La distanza è calcolata dal centro del Comune fino all'ingresso all'impianto di destinazione.
12. L'applicazione del comma 11 è esemplificata con due casi nei commi 13 e 14.
13. Nel caso impianto distante 120 km dal centro del Comune, per un carico di 10 tonnellate di rifiuti, eseguito con un costipatore da 23-25 m³ sarà riconosciuto un corrispettivo integrativo soggetto a ribasso di euro 0,32 x 20 km x 10 tonnellate e, quindi, pari a euro 64,00 più IVA. Si considera la distanza una sola volta, perché il prezzo unitario tiene già conto dell'intero tragitto sia di andata sia di ritorno.
14. Nel caso di impianto distante 250 km dal centro del Comune, per un carico di 10 tonnellate di rifiuti, sarà riconosciuto un corrispettivo integrativo soggetto a ribasso di euro 0,32 x 100 km x 10 tonnellate e, quindi, pari a euro 320,00 più IVA, perché i km eccedenti i 200 non sono considerati. Si considera la distanza una sola volta, perché il prezzo unitario tiene già conto dell'intero tragitto sia di andata sia di ritorno.



15. Alla data di avvio dell'appalto, possono essere vigenti contratti tra il Comune e impianti per il trattamento del RUR. In tal caso:
 - a) l'Appaltatore deve trasportare il RUR a tali impianti e il costo di trasporto è incluso nella base di gara con corrispettivo a corpo;
 - b) i costi di trattamento e i relativi tributi di legge (ove previsti) sono a carico del Comune fino alla scadenza dei contratti tra il Comune e gli impianti per il trattamento del RUR;
16. Alla scadenza dei contratti tra il Comune e gli impianti per il trattamento del RUR, l'Appaltatore è tenuto a individuare uno o più impianti per il trattamento del RUR e a sostenere direttamente i costi per il trattamento del RUR come prestazione di base con corrispettivo a misura. Il costo del trasporto è incluso nella base di gara con corrispettivo a corpo.

Art. 25 Ricavi derivanti dalla gestione dei rifiuti

1. L'Appaltatore è tenuto a ricercare e perseguire le modalità gestionali che consentono di massimizzare i ricavi derivanti dalla cessione dei rifiuti ai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e tutti gli altri ricavi della vendita di materiale e energia.

Art. 26 Pesatura dei rifiuti

1. L'Appaltatore deve provvedere alla pesatura dei rifiuti e mettere a disposizione del Comune i pesi suddivise per codici EER, per impianto di destinazione e per tipo di trattamento (smaltimento, recupero, ecc.). A ciascun Comune devono essere attribuiti i pesi dei propri rifiuti riscontrati durante la raccolta.
2. La pesatura deve essere documentata in forma scritta (e, ove previsto dalla Legge, con i formulari di cui all'art. 193 del T.U.A.). Si rinvia, inoltre, a quanto disposto nell'Art. 20 del Capitolato.
3. La pesatura deve essere eseguita presso un sito idoneo dotato di pesa certificata ai sensi della normativa vigente o in alternativa tramite l'utilizzo di apposita strumentazione tecnologica atta a tale scopo e anch'essa certificata secondo la normativa vigente.
4. Devono essere registrate anche le altre informazioni rilevabili con la pesatura richieste all'Art. 20.

Art. 27 Sede operativa

5. L'Appaltatore deve disporre, entro la data di avvio dell'appalto, di una o più sedi operative anche articolate in immobili ubicati in più luoghi. La localizzazione della sede operativa deve essere comunicata al Comune almeno cinque giorni prima della data di avvio dell'appalto.
6. La sede operativa deve essere dotata di:
 - a) uffici;
 - b) servizi per il personale (quali, per esempio, locali spogliatoio e servizi igienici, eventuale mensa);
 - c) parcheggio per i veicoli;
 - d) magazzino di deposito dei contenitori, delle attrezzature, del materiale di consumo e delle scorte;
 - e) adeguati piazzali esterni di manovra e parcheggio.
7. La sede operativa deve essere dotata, inoltre, di telefono, fax e di posta elettronica ordinaria e certificata.
8. Tutti i locali e le aree devono essere mantenuti efficienti, funzionali, puliti, igienizzati, decorosi.

Art. 28 Veicoli e attrezzature

1. L'Appaltatore deve disporre dei veicoli necessari per la corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni.
2. Il parco automezzi deve essere in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di emissioni gassose in atmosfera e rumorose e assicurare condizioni di confortevolezza e maneggevolezza per gli addetti alla loro guida.
3. In caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, i veicoli e le attrezzature devono essere sostituiti da apposite riserve che l'Appaltatore deve garantire affinché le prestazioni non subiscano interruzioni o ritardi.



4. L'Appaltatore si deve dotare di idonee procedure per il controllo periodico dei veicoli e delle attrezzature, commisurate alle caratteristiche dei mezzi, alle modalità di uso e all'intensità di utilizzazione, in conformità alla norma UNI/TS 11586:2015. Il controllo comprende la verifica dello stato di usura e della pressione degli pneumatici e il registro dei controlli riporta anche gli interventi di manutenzione e di lavaggio.
5. I veicoli e le attrezzature devono essere correttamente mantenuti e revisionati in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni del costruttore al fine di garantire le ottimali condizioni operative, di sicurezza e ambientali. Tutte le attività manutentive, ordinarie e straordinarie, devono essere debitamente registrate.
6. I prodotti detergenti utilizzati sono certificati Ecolabel UE, o altre certificazioni equivalenti, o sono conformi al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 gennaio 2021 (*Criteria ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*).
7. Gli oli lubrificanti utilizzati devono essere conformi al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 17 giugno 2021 (*Criteria ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada*).
8. Qualora i veicoli e le attrezzature siano equipaggiati con oli lubrificanti minerali, rigenerati e non, l'Appaltatore deve disporre di un servizio di pronto intervento al fine di assicurare azioni tempestive in caso di perdite accidentali di detti lubrificanti.
9. I veicoli e le attrezzature adibiti all'appalto devono essere immediatamente riconoscibili visivamente (*logo, colore, link*) e possono riportare messaggi di sensibilizzazione di pubblica utilità correlati alle prestazioni oggetto dell'appalto.
10. I veicoli devono essere idonei al trasporto in sicurezza delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto e secondo la normativa vigente.
11. I veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti e quelli per lo spazzamento devono essere nuovi di fabbrica. Essi devono corrispondere alla categoria di omologazione Euro 6. I veicoli con vasca da 5 – 7 metri cubi per la raccolta domiciliare, i minicompattatori da 8 metri cubi, i costipatori da 5 metri cubi, le spazzatrici e i motocarri, le idropulitrici devono avere alimentazione elettrica, ibrida, a metano o a GPL.
12. I veicoli devono essere nella disponibilità dell'Appaltatore e essere in regola con la normativa in materia di circolazione stradale, tassa di possesso, revisione periodica (che deve risultare da apposite annotazioni poste sulla carta di circolazione).
13. Per ogni veicolo, devono essere stipulate idonee polizze di assicurazione a copertura dei danni (capitali, interessi, spese) derivanti da circolazione, furto, incendio.
14. I veicoli e le attrezzature devono essere dotati di strumentazioni e di dispositivi idonei a garantire il loro efficiente funzionamento, la sicurezza del personale e della circolazione. Tali strumentazioni e dispositivi devono essere tenuti in costante perfetto funzionamento.
15. Fatte salve le ulteriori e più restrittive prescrizioni delle Autorità competenti, nel periodo invernale i veicoli impiegati in servizio devono essere dotati di pneumatici antineve o avere a bordo le idonee catene da impiegare prontamente in caso di necessità.
16. Le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli devono essere tali da consentire una corretta circolazione (transito, fermata, manovre) senza violazioni del codice della strada, tenuto conto anche delle specifiche caratteristiche della rete viaria nel territorio e delle circostanze anche occasionali che possono determinare l'alterazione dello stato dei luoghi.
17. L'Appaltatore si impegna:
 - a) alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano il trasporto dei rifiuti e la circolazione stradale;
 - b) a mantenere i veicoli e le attrezzature in un perfetto stato di efficienza, ordine, pulizia, privi di esalazioni moleste a bordo;
 - c) a eseguire periodici lavaggi dei veicoli e delle attrezzature affinché siano in ottime condizioni di decoro e di igiene;
 - d) a provvedere agli adempimenti amministrativi, assicurativi, tributari connessi all'utilizzo dei veicoli comprese le revisioni periodiche.



18. Il transito, le soste e le fermate dei veicoli sul suolo pubblico non possono perdurare oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento del servizio e per i trasbordi né costituire intralcio, ostacolo o disturbo per il normale fluire del traffico.
19. Il Comune si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro e di efficienza dei veicoli e delle attrezzature. L'Appaltatore accetta sin d'ora le verifiche. Nel caso di comprovata inidoneità degli stessi, il Comune ordina che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, che si provveda alla loro sostituzione. L'Appaltatore è tenuto a provvedervi senza poter vantare pretese di risarcimenti, di indennizzi o di maggiori compensi.
20. Non sono mai giustificate sospensioni, neppure parziali, delle prestazioni nel caso di fermata dei veicoli e delle attrezzature per le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.
21. L'Appaltatore è tenuto alla sostituzione a proprie spese dei veicoli e delle attrezzature, quando ciò si renda necessario, senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento e senza poter pretendere risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi.
22. Tutti i veicoli per la raccolta del RUR e le spazzatrici adibite alla pulizia del suolo devono essere dotati di sistemi di rilevazione satellitare GPS e di comunicazione GSM/GPRS/UMTS per la verifica del regolare svolgimento del servizio.
23. L'Appaltatore deve monitorare costantemente la movimentazione dei veicoli attraverso una strumentazione informatica che assicuri:
 - a) *tracking* e *tracing* dei mezzi;
 - b) rilevazioni in base al tempo di transito o alla distanza percorsa (per esempio, ogni 2 minuti o ogni 2 km);
 - c) visualizzazione in tempo reale tramite richiesta della posizione di uno o più veicoli;
 - d) memorizzazione e visualizzazione su mappa cartografica digitale dei percorsi effettuati.L'interfaccia operativa deve essere semplice e di immediata fruizione e possedere le seguenti caratteristiche minime:
 - a) *web based*;
 - b) cartografia dettagliata e *zoomabile* con l'area di operatività dei mezzi;
 - c) menù per la visualizzazione contemporanea di uno o più mezzi sulla cartografia;
 - d) possibilità di associare icone a gruppi o tipologie di eventi;
 - e) possibilità di visualizzare, in modo chiaro e immediato, lo stato dei sensori monitorati dai dispositivi di bordo;
 - f) area *report* con le attività effettuate dai veicoli secondo *queries* per singolo veicolo, per tutti i veicoli, per data e ora, ecc.
24. I dati del monitoraggio del percorso dei veicoli devono potere essere archiviati su supporto informatico. L'Appaltatore deve mettere a disposizione del Comune via *web*, con attribuzione di identificativo e *password*, i seguenti resoconti:
 - a) rapporto giornaliero dei percorsi svolti;
 - b) rapporto dei numeri civici serviti, suddivisi per categoria e frazione merceologica di raccolta;
 - c) rapporto giornaliero degli eventi:
 - 1) soste;
 - 2) punti di raccolta serviti;
 - 3) azionamento degli apparati di bordo;
 - 4) azionamento del compattatore;
 - 5) azionamento della lancia;
 - 6) azionamento delle spazzole spazzatrici;
 - 7) km spazzati;
 - 8) tempi di guida;
 - 9) altri *report* su richiesta del Comune;
 - 10) rapporto sugli interventi di rimozione di discariche abusive entro cinque giorni dalla esecuzione.
25. I veicoli per la raccolta dei RUR e dei rifiuti organici devono essere dotati di sistemi di identificazione dei contenitori e di sistemi di rilevamento e di registrazione degli svuotamenti effettuati attraverso la lettura di *transponder* RFID UHF associati a ogni soggetto tenuto al pagamento della TARI.



L'Appaltatore deve risolvere tempestivamente qualsiasi eventuale problematica insorta nel riconoscimento dei contenitori dotati di *transponder* RFID UHF e deve garantire per tutta la durata dell'appalto l'efficienza e la manutenzione di tutte le strumentazioni e i dispositivi per il rilevamento e la registrazione del numero degli svuotamenti. L'Appaltatore deve organizzarsi per sostituire tempestivamente i veicoli per la raccolta dei RUR e dei rifiuti organici nei casi di guasti o malfunzionamenti con altri veicoli equipaggiati per garantire il rilevamento e la registrazione degli svuotamenti. Il rilevamento e la registrazione degli svuotamenti dei contenitori dei RUR e dei rifiuti organici devono essere accurati e continuativi per la costituzione e il costante aggiornamento della banca dati prevista all'Art. 53.

Art. 29 Contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani

1. L'Appaltatore deve fornire e consegnare tutti i contenitori necessari alle utenze domestiche e non domestiche per il corretto conferimento dei rifiuti urbani dalle stesse prodotti e conferiti al servizio pubblico.
2. I contenitori forniti dall'Appaltatore devono rispettare i requisiti tecnici elencati nell'**Allegato 5**.
3. Tutti i contenitori forniti dall'Appaltatore:
 - a) sono nuovi di fabbrica, perfettamente funzionanti e rispondenti alla specifica normativa tecnica;
 - b) posseggono buone caratteristiche meccaniche di resistenza per sopportare i carichi derivanti dalla movimentazione delle varie tipologie di rifiuti. Materiali, spessori, nervature, rinforzi e assemblaggio sia del contenitore sia dei coperchi garantiscono l'utilizzo senza deformazioni a basse e alte temperature esterne, la resistenza alle sollecitazioni meccaniche agli agenti atmosferici e ai raggi UV. I contenitori sono a tenuta stagna in modo che eventuali percolati non possano defluire fuori e posseggono sistemi di chiusura, accessori e dispositivi che consentono di effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
 - c) sono conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative a durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo norme UNI EN serie 840, serie 12574, serie 13071, ecc.).
4. I contenitori di qualsiasi tipologia per la raccolta del RUR sono dotati di dispositivi che permettono l'individuazione dell'utenza e la contabilizzazione e la misurazione del rifiuto conferito secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).
5. I contenitori in plastica per la raccolta sia stradale sia domiciliare sono in materiale riciclato secondo le percentuali indicate nei commi che seguono.
6. Contenitori stradali (cassonetti, campane, bidoni carrellati):
 - d) le vasche dei contenitori prodotti con la tecnologia a "stampaggio a iniezione" sono di colore nero, grigio o comunque scuro e contengono almeno il 50% in peso di materiale riciclato certificato, considerato rispetto al peso complessivo della vasca, sia esso il componente del prodotto finito o il prodotto finito. Per i contenitori e le campane prodotte con la tecnologia "a stampaggio rotazionale" tale percentuale è ridotta a almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato;
 - e) i coperchi, o la parte colorata degli stessi, contengono almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del coperchio.
7. Contenitori domiciliari (per utenze singole e utenze aggregate):
 - a) le vasche dei contenitori prodotti con la tecnologia a "stampaggio a iniezione" sono di colore nero, grigio o comunque scuro e contengono almeno il 70% in peso di materiale riciclato certificato, considerato rispetto al peso complessivo della vasca, sia esso il componente del prodotto finito o il prodotto finito. Per i contenitori prodotti con la tecnologia "a stampaggio rotazionale" tale percentuale è ridotta a almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato;
 - b) i coperchi, o la parte colorata degli stessi, contengono almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del coperchio;



- c) i secchielli sottolavello per la raccolta della frazione organica contengono almeno il 90% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del manufatto, sia esso il componente del prodotto finito o il prodotto finito. Sono di tipo aerato, anche sul fondo, con alette o sistemi per mantenere sollevato il sacco e di volumetria non inferiore ai 10 litri;
 - d) le compostiere domestiche nuove in plastica contengono almeno l'80% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del manufatto, sia esso componente del prodotto finito o il prodotto finito. Le compostiere sono di tipo aerato sui lati e senza fondo al fine di favorire la trasmigrazione dal suolo di lombrichi e altri organismi che facilitano il processo di compostaggio. Le compostiere sono fornite con una garanzia di due anni che prevede la sostituzione in caso di rottura delle stesse e con un sistema di numerazione progressiva per agevolare l'assegnazione alle singole utenze domestiche.
8. Tutti i contenitori per la raccolta differenziata sia stradale sia domiciliare dei rifiuti di carta, cartone, imballaggi di plastica e imballaggi metallici, vetro, organico e RUR:
 - a) recano colori standardizzati nel coperchio, nella zona di conferimento sul coperchio o nella cornice intorno alle aperture di conferimento, nonché icone e altri elementi visivi al fine di agevolare il riconoscimento della frazione di rifiuto a cui sono destinati, in conformità alla norma UNI 11686:2017 *Waste visual elements*;
 - b) sono dotati di codice identificativo o di dispositivo che consenta di individuare univocamente il contenitore;
 - c) recano il logo della stazione appaltante e/o del soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.
 9. I contenitori stradali e i contenitori domiciliari di capacità uguale o maggiore a 120 litri recano indicazioni semplici e chiare (attraverso, per esempio, adesivi, pittogrammi, loghi) sulla frazione di rifiuto a cui sono destinati (per esempio, carta/cartone, plastica, organico, vetro ecc.), accompagnate, se possibile, da messaggi di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e alle corrette modalità di conferimento.
 10. I contenitori stradali per la raccolta differenziata dei rifiuti di carta, cartone, imballaggi in plastica e imballaggi metallici, vetro, in aggiunta a quanto indicato nel comma precedente recano l'indicazione dei codici internazionali di riciclaggio accettati (a titolo esemplificativo e non esaustivo PET, PAP, ALU, GL, ecc.) per permettere di riconoscere in modo chiaro e immediato quali sono i materiali degli imballaggi che possono essere conferiti.
 11. I contenitori stradali per la raccolta differenziata dei rifiuti di carta, cartone, imballaggi in plastica, e imballaggi metallici, vetro e organico recano l'indicazione del sito *web* del gestore (eventualmente del QR code associato) a cui fare riferimento per l'elenco dettagliato e aggiornato di tutti i rifiuti conferibili e per i suggerimenti per il corretto conferimento.
 12. Tutti i contenitori rigidi forniti dall'Appaltatore devono essere dotati di idonea segnaletica stradale catarifrangente sugli spigoli.
 13. Gli eventuali adesivi utilizzati, soprattutto sui contenitori stradali, devono essere costituiti da pellicole resistenti agli agenti atmosferici. Gli adesivi, pittogrammi, loghi ecc. devono essere realizzati in materiale per esterni e garantiti per almeno sette anni. Il *layout* grafico e i contenuti degli adesivi e dei pittogrammi devono essere concordati con il Comune e da questo approvati. Gli adesivi e i pittogrammi devono avere una superficie almeno pari al 60% della superficie della facciata del contenitore sulla quale sono apposti. La realizzazione, l'apposizione e la sostituzione (ogniqualevolta necessaria) degli adesivi sono a carico dell'Appaltatore. Gli adesivi devono essere adeguatamente mantenuti e revisionati.
 14. I sacchetti per la raccolta della frazione organica sono certificati biodegradabili e compostabili in conformità con la norma UNI EN 13432:2002 e sono adatti a contenere i rifiuti umidi.
 15. Le borse in plastica riutilizzabili contengono almeno il 20% di materiale riciclato.
 16. I sacchi e i sacchetti "usa e getta" in plastica:
 - a) sono conformi a quanto stabilito dalla Norma UNI EN 13592:2017;
 - b) contengono almeno il 70% di materiale riciclato, tale percentuale è elevata a almeno il 90% per i sacchi e i sacchetti neri in plastica;
 - c) riportano stampata l'indicazione che non devono essere conferiti nella frazione organica.
 17. I sacchi e i sacchetti "usa e getta" in plastica compostabile:
 - a) sono conformi alla norma UNI EN 13592:2017;
 - b) riportano stampata l'indicazione che non devono essere conferiti nella plastica.



18. I sacchi e i sacchetti in carta:
 - a) sono conformi alla norma UNI EN 13593:2003;
 - b) sono composti per almeno il 70% da materiale riciclato.
19. Tutti i sacchi e sacchetti:
 - a) posseggono caratteristiche merceologiche tali da non creare effetti negativi sui processi di riciclaggio e recupero di materia della frazione a cui sono destinati e per quanto possibile sono veicolo per favorire il miglioramento della separazione dei materiali e la qualità delle raccolte;
 - b) riportano stampate su un lato almeno le informazioni relative alla descrizione del rifiuto da conferire e il nome e il logo del Comune o del gestore.
20. Alla scadenza del contratto, tutti i contenitori restano di proprietà del Comune, fatta eccezione per i cinque scarrabili a noleggio per il CCR. Poiché nel progetto, per l'ammortamento dei contenitori rigidi diversi dagli scarrabili a noleggio per il CCR, è stata considerata la vita utile di cinque anni, in adempimento del MTR-2, è fatta salva la corresponsione del valore di subentro per le quote di ammortamento dei contenitori non corrisposte all'Appaltatore in esecuzione del contratto. Il valore di subentro è determinato secondo la normativa *pro tempore* vigente.
21. L'Appaltatore deve consegnare agli utenti i contenitori per la raccolta domiciliare e collocare su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico i contenitori per la raccolta stradale.
22. Ai fini della consegna dei contenitori, l'Appaltatore deve eseguire approfondite indagini territoriali preventive. Le finalità da perseguire con le indagini sono:
 - a) individuazione di tutte le utenze domestiche e non domestiche da servire;
 - b) dimensionamento puntuale delle volumetrie dei contenitori da consegnare sulla base delle caratteristiche specifiche di ciascuna utenza, valutando di concerto con il Comune le istanze delle stesse;
 - c) verifica della presenza di aree private interne (pertinenze degli immobili) idonee al posizionamento dei contenitori;
 - d) individuazione dei referenti delle utenze domestiche e non domestiche per la successiva consegna dei contenitori.
23. L'Appaltatore deve predisporre le "schede di indagine e consegna" che devono essere compilate in occasione delle indagini e delle consegne e contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) dati identificativi dell'Appaltatore;
 - b) dati identificativi dell'addetto incaricato dall'Appaltatore;
 - c) firma dell'addetto incaricato dall'Appaltatore;
 - d) dati dell'utenza:
 - 1) nome e cognome o denominazione;
 - 2) codice fiscale (nel caso di utenze domestiche) o codice fiscale e partita IVA (nel caso di utenze non domestiche);
 - 3) indirizzo di ubicazione;
 - 4) categoria, domestica o non domestica;
 - 5) tipologia immobiliare, condominiale o non condominiale;
 - 6) tipi di contenitori attualmente già in uso;
 - 7) nome e cognome, indirizzo, telefono del soggetto referente dell'utenza che ritirerà i contenitori;
 - e) tipo di contenitore, volume, codice alfanumerico (ove previsto), quantità per ogni frazione merceologica;
 - f) annotazione sulla presenza di adeguati spazi pertinenziali privati presso l'utenza dove collocare i contenitori;
 - g) annotazione sull'assenza di adeguati spazi pertinenziali privati presso l'utenza dove collocare i contenitori e sulla porzione di suolo pubblico più vicina della quale si deve proporre al Consorzio l'occupazione;
 - h) dati identificativi e firma del rappresentante dell'utenza attestante che ha ricevuto in consegna i contenitori;
 - i) data dell'indagine;
 - j) data della consegna o della collocazione sul territorio.
24. Nel corso delle indagini territoriali e delle consegne dei contenitori, le schede devono essere compilate dall'addetto dell'Appaltatore e da questi sottoscritte. L'addetto deve ottenere la sottoscrizione della



- scheda anche da parte dell'utenza. All'atto della consegna dei contenitori, nelle schede devono essere riportati anche i relativi codici alfanumerici. Tali codici devono essere associati al codice fiscale (nel caso di utenza domestica) o partita IVA o codice fiscale (nel caso di utenza non domestica) delle utenze destinatarie. Non possono essere ammessi contenitori comuni a utenze domestiche e non domestiche.
25. Prima delle indagini territoriali e delle consegne e nel corso delle stesse, l'Appaltatore deve curare particolarmente i rapporti con i vari portatori di interessi (proprietari degli immobili, amministratori di condominio, associazioni delle utenze non domestiche, associazioni civili, ecc.). Ai predetti soggetti deve essere dedicato un numero adeguato di specifici incontri di concertazione per spiegare le modalità dei nuovi servizi e i tempi di avvio. A tali incontri devono essere invitati anche il direttore dell'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento che possono essere presenti anche tramite propri delegati.
 26. L'Appaltatore deve fornire ogni settimana al Comune la rendicontazione in formato elettronico (tipo *excel*) delle indagini e delle consegne eseguite in ciascun giorno.
 27. I dati di tutti i contenitori devono essere inseriti dall'Appaltatore in un archivio elettronico che deve contenere i dati riferiti all'utenza (nominativo, categoria domestica/non domestica, indirizzo di ubicazione dell'immobile, codice fiscale/partita IVA) abbinati con i dati riferiti ai contenitori (quantità, tipologia, volume, tipo di rifiuto al quale sono destinati e, ove previsto, codice identificativo). Il predetto archivio deve essere trasmesso al Comune entro due mesi dalla data di avvio dell'appalto e tenuto costantemente aggiornato dall'Appaltatore con le successive movimentazioni di contenitori e di utenze per tutta la durata del contratto. Al fine degli aggiornamenti, l'Appaltatore acquisisce dal Comune i dati dell'anagrafe della popolazione residente e dei contribuenti della TARI. L'archivio aggiornato deve essere trasmesso al Comune ogni sei mesi a partire dalla data della prima consegna dell'archivio medesimo.
 28. I luoghi dove porre i contenitori per la raccolta stradale sono stabiliti in accordo con il Comune e nel rispetto delle prescrizioni da questo impartite.
 29. Con riferimento ai contenitori per il RUR, l'Appaltatore deve provvedere, oltre alla consegna agli utenti, anche all'associazione univoca degli stessi con l'assegnatario e tenere costantemente aggiornata la banca dati per la misurazione puntuale.
 30. I costi per la consegna, la rimozione, la manutenzione, il riutilizzo e il trattamento come rifiuti dei contenitori sono a carico dell'Appaltatore.
 31. L'Appaltatore deve curare a proprie cure e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria e, qualora non più funzionali, la sostituzione dei contenitori che ha fornito.
 32. I contenitori e le compostiere non più idonei al servizio devono essere rimossi, ritirati e gestiti al fine di assicurarne, in ordine di priorità, la manutenzione straordinaria e il loro nuovo impiego operativo per la stessa funzione, il recupero dei ricambi riutilizzabili e il riciclo.
 33. I contenitori e le compostiere rimossi devono essere sostituiti con contenitori e compostiere nuovi ovvero con contenitori e compostiere ricondizionati purché rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste nella documentazione di gara e perfettamente funzionanti.
 34. Prima del riposizionamento o della riconsegna dei contenitori e delle compostiere ricondizionati sul territorio è effettuato un lavaggio accurato interno e esterno.
 35. Per i contenitori stradali:
 - a) i contenitori sono sempre funzionanti e puliti. La pulizia viene effettuata secondo necessità con una frequenza dipendente dal tipo di contenitore e dalla frazione alla quale è destinato;
 - b) il servizio di manutenzione ordinaria e le piccole manutenzioni sono organizzati in modo tale da garantire, laddove possibile, il maggior numero di interventi direttamente su strada, nel luogo di posizionamento dei contenitori;
 - c) per la pulizia sono utilizzati prodotti enzimatici. Gli eventuali prodotti detergenti utilizzati sono certificati Ecolabel UE o con altre certificazioni equivalenti o essere conformi al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 gennaio 2021 (*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*).
 36. I contenitori forniti dall'Appaltatore devono rispettare i requisiti tecnici elencati nell'**Allegato 5**.



Art. 30 Condizioni della rete stradale e condizioni meteo

1. I servizi devono essere eseguiti con cura e puntualità indipendentemente dalle condizioni della rete viaria, sia sulle strade asfaltate sia su quelle non asfaltate, anche se, per qualsiasi motivo o durata, risultassero percorribili con difficoltà.
2. Non costituiscono giustificazione per ritardi nell'esecuzione dei servizi o per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi i cambiamenti di percorso dei veicoli per lavori sulla rete stradale o per altri motivi.
3. Non costituiscono giustificazioni per ritardi o per la mancata esecuzione dei servizi le avverse condizioni meteorologiche, fatti salvi i casi di forza maggiore, come definiti dal codice civile, e di oggettive condizioni di pericolo per il personale addetto ai servizi o per i veicoli dell'Appaltatore opportunamente e adeguatamente documentati.

Art. 31 Personale, norme generali

1. L'Appaltatore è obbligato a notificare al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato, i relativi livelli di inquadramento contrattuale e le corrispondenti mansioni. L'Appaltatore deve comunicare al Comune anche le eventuali variazioni del personale.
2. Ai fini dello svolgimento delle prestazioni di gestione dei rifiuti, il personale è inquadrato con contratti che rispettano integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei contratti citati. È inoltre integralmente rispettato quanto previsto dai contratti nazionali per il lavoro notturno, straordinario, festivo, domenicale e per tutte le indennità o elementi retributivi connessi a particolari modalità della prestazione.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, l'Appaltatore è tenuto a applicare il contratto collettivo unificato per le aziende pubbliche e private della nettezza urbana afferenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi e Fise Assoambiente.
4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 7, del Codice, l'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. Nel caso di nuove assunzioni, viene impiegato per una percentuale minima concordata con il Comune, personale dipendente facente parte delle categorie di lavoratori svantaggiati individuate dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 ottobre 2017 (*Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*) che abbiano superato positivamente le prove selettive e soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - c) aver superato i cinquanta anni di età;
 - d) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - e) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità tra uomo e donna che supera almeno del 25% la disparità media tra uomo e donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - f) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile;



- g) personale della popolazione carceraria seguendo quanto disposto in tema dal D.L. 01 luglio 2013, n. 78 convertito, con modificazioni, in L. 09 agosto 2013, n. 94 (*Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena*);
- h) personale proveniente da centri di accoglienza per richiedenti asilo.
Tale personale deve essere adeguatamente formato dall'aggiudicatario.
- 6. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, ai sensi dell'art. 57 del Codice, l'Appaltatore è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Appaltatore uscente, applicando il CCNL unificato per le aziende pubbliche e private della nettezza urbana afferenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Concooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi e Fise Assoambiente.
- 7. Ai sensi dell'art. 57 del Codice,
- 8. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'**Allegato 7**.
- 9. Il Comune è estraneo alle controversie anche di carattere stragiudiziale intercorrenti tra l'Appaltatore e il gestore uscente. È fatto obbligo all'Appaltatore di manlevare il Comune da qualunque incombenza al riguardo.
- 10. Le Autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le A.S.L., i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

Art. 32 Personale, norme tecniche organizzative

- 1. 1. L'Appaltatore è tenuto a:
 - a) disporre di personale idoneo e sufficiente, per quantità, inquadramento contrattuale e mansione, per la regolare esecuzione delle prestazioni e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte. In sede di offerta, i concorrenti devono indicare, per ciascuna prestazione, il numero degli addetti previsti, l'inquadramento contrattuale e le mansioni. Il personale indicato in sede di offerta deve essere effettivamente impiegato nell'esecuzione del contratto;
 - b) garantire la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni indipendentemente da ferie, malattia, infortuni o altro. Eventuali carenze o indisponibilità del personale non giustificheranno la mancata corretta e regolare esecuzione delle prestazioni;
 - c) trasmettere al Comune, nei cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o l'inizio della sua anticipata esecuzione:
 - 1) le posizioni assicurative del personale;
 - 2) copia delle denunce all'ATS territorialmente competente, prescritte dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.
- 2. L'Appaltatore deve dotare il personale delle divise aziendali, dei dispositivi di protezione individuale delle tessere di riconoscimento previste dal D.lgs. 81/2008. L'Appaltatore deve vigilare affinché il proprio personale utilizzi costantemente i predetti strumenti. Le predette obbligazioni gravano anche sugli eventuali subappaltatori.
- 3. L'affidatario si avvale di personale formato su argomenti generali attinenti al servizio e, a seconda delle mansioni svolte, su argomenti specifici.
- 4. La formazione per tutto il personale deve riguardare almeno i seguenti argomenti:
 - a) la presentazione dell'azienda e le caratteristiche del modello aziendale e dei servizi erogati;
 - b) la sostenibilità e la riduzione dei consumi;
 - c) normativa pertinente;
 - d) la consapevolezza dello svolgimento di un servizio di pubblica utilità.
 - e) cenni sulla normativa in materia ambientale;
 - f) elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e per l'ambiente;
 - g) modalità di utilizzo dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi impiegati per il servizio;



- h) organizzazione del lavoro, programmazione, modulistica e documentazione, procedure, regolamenti, modalità di conservazione dei documenti, metodi di acquisizione e gestione dei dati;
 - i) regole di accesso, circolazione e comportamentali per la permanenza in sicurezza presso l'azienda;
 - j) la comunicazione e la motivazione nei luoghi di lavoro;
 - k) organizzazione e gestione del lavoro, programmazione, modulistica e documentazione, procedure, regolamenti, modalità di conservazione dei documenti, metodi di acquisizione e gestione dati.
5. In aggiunta a quanto previsto al comma 4, per il personale specificatamente addetto alla raccolta, la formazione deve riguardare anche i seguenti argomenti:
- a) organizzazione tecnica del lavoro e modalità di utilizzo dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi impiegati per il servizio;
 - b) modalità di guida rispettose dell'ambiente e in grado di aumentare l'efficienza del consumo di carburante;
 - c) conoscenza delle corrette modalità di effettuazione della raccolta differenziata da parte delle utenze per ciascuna frazione, per poter rilevare non conformità;
 - d) conoscenza della destinazione delle singole frazioni merceologiche di rifiuti.
6. In aggiunta a quanto previsto al comma 4, per il personale che si occupa di assistenza ai cittadini:
- e) *front office* nel rapporto con il cittadino e l'utente, informazione e assistenza;
 - f) indicazioni teoriche e pratiche sulla comunicazione interpersonale e dei comportamenti relazionali (conflittuali e non), dinamiche ricorrenti nel rapporto tra operatore e utente, gestione del conflitto.
7. Il personale che svolge il servizio per tutto il periodo di esecuzione del contratto viene aggiornato in merito agli argomenti di cui all'Art. 21 almeno con cadenza biennale tramite corsi aventi una durata minima di quattro ore.
8. Nell'ambito del rapporto di cui all'Art. 21, l'Appaltatore presenta una relazione descrittiva della formazione effettuata che, per ogni figura professionale impiegata nell'erogazione dei servizi, deve contenere almeno: argomento; ore di formazione somministrate; docenti e sintetico profilo curriculare; modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti; prove e test di verifica effettuati e risultati conseguiti.
9. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale, viene presentata analogha documentazione entro sessanta giorni dall'immissione in servizio e analoghe evidenze debbono essere fornite per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale.
10. L'Appaltatore può verificare le esigenze e i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione, al fine di adeguare i propri interventi formativi.

Art. 33 Reperibilità del personale

- 1. Al fine di far fronte a eventuali emergenze e urgenze, l'Appaltatore è tenuto a disporre di un servizio di pronto intervento dotato di personale reperibile ventiquattrore al giorno.
- 2. Entro un massimo di un'ora dalla chiamata da parte del Comune, l'Appaltatore deve mettere a disposizione una squadra operativa, composta di personale in numero adeguato e addetto a mansioni conformi all'entità e alle caratteristiche delle specifiche prestazioni che, di volta in volta, devono essere eseguite. La squadra interverrà, con le attrezzature e i mezzi necessari.
- 3. Al momento della sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore deve fornire al Comune un recapito telefonico, al quale rivolgere la richiesta di intervento, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni.

Art. 34 Stipulazione del contratto, spese contrattuali e eventuale subentro

- 1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa con l'assistenza dell'Ufficiale rogante del Comune, entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
- 2. Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale e esclusivo carico dell'Appaltatore.



Art. 35 Liquidazione dei corrispettivi

1. Il corrispettivo risultante dall'offerta economica per le prestazioni di base con corrispettivo a corpo è fatturato al Comune in rate mensili costanti posticipate e è pagato entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura.
2. Il corrispettivo per le prestazioni di base con corrispettivo a misura e per le prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura è fatturato mensilmente al Comune, separatamente dalle prestazioni di base con corrispettivo a corpo, in relazione alle prestazioni eseguite e rendicontate e è pagato entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura.
3. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. I resoconti e le relazioni presentate dall'Appaltatore ai sensi dell'Art. 20 e dell'Art. 21 costituiscono un elemento essenziale per le valutazioni del Comune in merito alla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore.
4. Per eventuali ritardi nel pagamento, si fa riferimento alla normativa vigente sui contratti pubblici.
5. Il Comune non paga quelle prestazioni che, da indagini e ricerche effettuate, risultino non eseguite. L'Appaltatore è tenuto a emettere fattura sulla base delle risultanze contabili redatte mensilmente dal direttore dell'esecuzione del contratto e vistate dal responsabile del procedimento al netto degli importi relativi ai servizi non resi e sempre ferma e salva la facoltà del Comune di effettuare verifiche *a posteriori*. Nel caso in cui il Comune accerti *a posteriori* la mancata esecuzione di prestazioni da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto alla emissione di nota di credito pari all'importo delle prestazioni non eseguite.
6. L'Appaltatore si impegna a presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, il PEF delle prestazioni, dettagliando le voci di costo.
7. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) e s. m. e i. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i.
8. Il pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore è regolato entro trenta giorni dalla data di ricevimento, previa verifica:
 - a) della documentazione richiesta e dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati;
 - b) della regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante il rilascio del DURC.In caso di DURC irregolare, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del Codice.
9. È prevista l'erogazione dell'anticipazione a favore dell'Appaltatore secondo le disposizioni dell'art. 125 del Codice.

Art. 36 Adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, i corrispettivi a corpo e quelli a misura, sono soggetti a revisione, con cadenza annuale, applicando l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui è determinata la revisione del corrispettivo. L'adeguamento avviene nel caso sia di indice positivo (incremento del corrispettivo) sia di indice negativo (decremento del corrispettivo).
2. Per quanto riguarda il servizio di raccolta dell'organico, il corrispettivo è annualmente adeguato al numero reale di utenze domestiche e di utenze non domestiche beneficiarie del servizio. La consistenza delle utenze per le quali il corrispettivo a corpo a base di gara è stato definito è il 100% delle utenze domestiche e il 100% delle utenze appartenenti alle categorie "Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto", "Alberghi con ristorante", "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub", "Bar, caffè,



pasticceria”, “Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”, “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio”. Da tale consistenza si parte per valutare l’incremento o il decremento delle utenze e per il conseguente adeguamento del corrispettivo contrattuale. Tale adeguamento in aumento o in diminuzione, a seconda dei casi, si ottiene applicando i prezzi unitari a utenza per anno indicati all’Art. 4, comma 3, lettera f)g), tabella 4, sottratto il ribasso offerto in sede di gara.

3. Per quanto riguarda il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, l’Appaltatore è tenuto a riconoscere uno sgravio economico in caso di fuoriuscita di queste dal servizio di raccolta pubblico, come previsto dall’**art. 238 comma 10 del d.lgs. 152/2006 e s. m. e i.** Tale sgravio deve essere riconosciuto continuativamente fino alla fine dell’appalto permanendo la fuoriuscita delle utenze. L’entità dello sgravio è calcolata applicando, a seconda dei servizi previsti per le utenze fuoriuscite, i prezzi unitari a utenza per anno indicati all’Art. 4, comma 3, lettera f)g), tabella 4, sottratto il ribasso offerto in sede di gara. Analogamente, il Comune riconosce all’Appaltatore un incremento per l’ingresso di nuove utenze domestiche nel servizio di raccolta pubblico, come previsto dall’**art. 238 comma 10 del d.lgs. 152/2006 e s. m. e i.** Tale incremento deve essere riconosciuto continuativamente fino alla fine dell’appalto permanendo le utenze nel servizio. L’entità dell’incremento è calcolata applicando, a seconda dei servizi previsti per le utenze inserite, i prezzi unitari a utenza per anno indicati all’Art. 4, comma 3, lettera f)g), tabella 4, sottratto il ribasso offerto in sede di gara.
4. Un incremento o un decremento del 10% delle utenze rispetto a quelle rilevate all’avvio dell’appalto non comporta l’applicazione del presente articolo.

Art. 37 Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull’esecuzione dell’appalto competono al Comune che può esercitarli anche tramite soggetti terzi appositamente incaricati.
2. Per l’esercizio della vigilanza e del controllo, il Comune e gli altri soggetti indicati al comma 1 possono effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e l’Appaltatore vi deve acconsentire. I predetti controlli possono essere eseguiti nel territorio del Comune e anche presso la sede operativa dell’Appaltatore adibita al presente appalto sugli impianti di smaltimento e/o recupero, sui veicoli, sui mezzi, sulle attrezzature e sui contenitori dallo stesso utilizzati.
3. L’Appaltatore è tenuto a collaborare con i soggetti che eseguono la vigilanza e il controllo, fornendo tutte le informazioni che gli sono richieste.

Art. 38 Codice di comportamento

1. L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del Capitolato, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula del contratto, la stazione appaltante trasmette all’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
2. Il Comune può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell’esecuzione accerti comportamenti dell’Appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013. In tali casi, il Direttore dell’esecuzione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, ai sensi del successivo Art. 41, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 39 Penali

1. Sono applicate le penali indicate nei successivi commi.



2. In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, è applicata una penale pari allo 0,65‰ (zero virgola sessantacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale risultante dall'offerta economica moltiplicato per ogni giorno di ritardo con riferimento a ogni prestazione non eseguita.
3. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali diverso dal ritardo, rilevato dal direttore dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere entro il termine stabilito dal medesimo direttore in sede di accertamento e è passibile delle penali indicate nell'**Allegato 8**. Dove sono previsti minimi e massimi, le penali sono graduate rispetto alla gravità dell'inadempimento.
4. L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'inadempimento che è inoltrata con posta elettronica certificata all'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto entro dieci giorni dalla scoperta dell'inadempimento.
5. L'Appaltatore ha facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e il Comune applica le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Comune, le controdeduzioni dell'Appaltatore non consentano di escludere la sua responsabilità.
6. Le penali sono trattenute in sede di liquidazione sulla prima fattura utile in scadenza attraverso la compensazione con le somme dovute. Se la prima fattura utile in scadenza non è capiente, le predette penali sono trattenute da quelle successive, sino al completo recupero del credito. L'Appaltatore accetta e autorizza la compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 del codice civile. Il Comune ha la facoltà di procedere all'escussione della garanzia fideiussoria definitiva per ottenere il pagamento delle penali. In tal caso, la garanzia deve essere ricostituita dall'Appaltatore entro dieci giorni dalla data di avvenuta escussione.
7. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.

Art. 40 Risoluzione del contratto

1. Il Comune può risolvere il contratto nelle ipotesi indicate all'art. 122, comma 1, del Codice.
2. Il Comune deve risolvere il contratto nell'ipotesi contemplate dall'art. 122, comma 2, del Codice.
3. Il Comune può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 122, comma 4, del Codice, qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune può risolvere il contratto valutando la gravità dell'inadempimento alla luce dell'ulteriore ritardo, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Il contratto può essere risolto in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) per i dipendenti pubblici, da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti o collaboratori.
6. Il contratto può altresì essere risolto qualora le penali applicate ai sensi dell'Art. 39 raggiungano il dieci per cento dell'importo contrattuale, nei casi previsti dall'art. 126, comma 1, del Codice.
7. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice. Nei casi previsti dall'art. 122, comma 6, del Codice, il suddetto pagamento è decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e, in sede di liquidazione finale delle prestazioni, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo, del Codice.



8. Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
9. Il contratto non si risolve nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni o previsioni normative e/o amministrative (comprese quelle di pianificazione e programmatiche, anche di competenza del Comune medesimo) innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente Capitolato. In tal caso è eventualmente applicato, sussistendone i presupposti, il regime delle varianti in fase di esecuzione.

Art. 41 Clausola risolutiva espressa

1. Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente di cui al disciplinare di gara, nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
 - b) prolungata interruzione totale del servizio protrattasi per più di quarantotto ore consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'Appaltatore;
 - c) omesso rilevamento dei conferimenti dei RUR per un numero di utenze superiore al 5% del numero delle utenze totali su base annua;
 - d) frode dell'Appaltatore;
 - e) subappalto non autorizzato dal Comune e/o in violazione delle disposizioni di legge;
 - f) cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore.
2. Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, il Comune può avvalersi della clausola risolutiva, intimata con posta elettronica certificata, dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato, previo contraddittorio con l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 122, commi 3 e seguenti, del Codice.
3. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di normative regionali o nazionali, in caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte del Comune, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio a un nuovo operatore economico.

Art. 42 Effetti della risoluzione del contratto

1. L'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva, che resta incamerata da parte del Comune, qualora vi sia risoluzione per inadempimento imputabile all'Appaltatore.
2. È comunque fatto salvo il diritto da parte del Comune di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio a un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulata con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulata con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

Art. 43 Eccezione di inadempimento

1. In tutti i casi in cui l'Appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, il Comune non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.



Art. 44 Divieto di cessione del contratto, recesso

1. L'Appaltatore non può cedere il contratto, neanche parzialmente, salva l'applicazione dell'art. 120, comma 1, lettera d), punto 2, del Codice.
2. Il Comune può avvalersi della facoltà di recesso nei casi previsti dall'art. 123 del Codice.
3. Il recesso è comunicato da parte del Comune all'Appaltatore con un preavviso di almeno venti giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.
4. In caso di recesso, ai sensi dell'art. 123, comma 1, del Codice, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del Codice.
5. All'Appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 45 Subentro

1. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo di cui all'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, in L. 14 settembre 2011 n. 148 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*) o di altro soggetto competente per Legge, l'Appaltatore è tenuto a accettare l'eventuale sostituzione nel rapporto contrattuale del Comune con i predetti Ente di governo o altro soggetto competente per legge. Ciò senza possibilità per l'Appaltatore di richiedere risarcimenti, indennizzi, compensi, rimborsi a qualsiasi titolo. La presente clausola può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del T.U.A.
2. In alternativa, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo di cui all'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 o di altro soggetto competente per Legge, il Comune può recedere unilateralmente dal contratto con preavviso scritto. Il preavviso, ove possibile, è di almeno sei mesi. Il recesso con le medesime modalità può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del T.U.A. Nel caso di recesso unilaterale del Comune trova applicazione l'art. 123 del Codice.
3. L'Appaltatore accetta il subentro di cui al comma 1 e al comma 2 senza potere richiedere alcunché né al Comune né al soggetto subentrante a qualsiasi titolo, quale compenso, indennizzo, risarcimento.
4. L'Appaltatore si impegna a non opporre eccezioni di sorta né a chiedere il riconoscimento di maggiori oneri nel caso di subentro, anche parziale, di altro soggetto al Comune.

Art. 46 Esecuzione d'ufficio

1. Verificandosi gravi deficienze, abusi e carenze nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Comune può fare eseguire a proprie strutture o a terzi le prestazioni necessarie per ripristinare il regolare svolgimento del servizio, addebitando, oltre le penali di cui al precedente Art. 39, gli oneri sostenuti e gli eventuali danni subiti. Tale addebito, oltre a quanto previsto specificatamente dall'Art. 39, può essere riscosso direttamente dal Comune mediante l'escussione della garanzia fideiussoria definitiva.

Art. 47 Controversie

1. Le controversie tra il Comune e l'Appaltatore, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro di Pavia.

Art. 48 Restituzione di beni strumentali

1. Alla scadenza del contratto o nel caso di suo anticipato scioglimento, tutti i beni strumentali eventualmente concessi in uso dal Comune o da società partecipate dal Comune all'Appaltatore devono essere restituiti, in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione, fatto salvo il naturale deterioramento dovuto a un uso corretto degli stessi beni.



Art. 49 Rinvio

1. Per quanto non è espressamente disposto nel Capitolato e nei suoi allegati, si fa rinvio al progetto, al Bando, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati e allo Schema di contratto, nonché al Codice, al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*), nelle parti ancora vigenti, alle norme del codice civile in quanto applicabili, al D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, al T.U.A., al D.lgs. 81/2008, ai CAM, alla Deliberazione dell'ARERA 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, alla Deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif e alle altre norme applicabili.
2. L'Appaltatore deve eseguire le prestazioni dando esatto adempimento alle richieste contenute negli atti di gara che reciprocamente si integrano e alla propria offerta che ha presentato in sede di gara.



PARTE II – NORME TECNICHE PER LE PRESTAZIONI DI BASE CON CORRISPETTIVO A CORPO

Art. 50 Raccolta domiciliare

1. Gli utenti espongono i contenitori su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico nei giorni e negli orari previsti per il prelievo o lo svuotamento.

Art. 51 Programmazione

1. Il calendario di programmazione dei servizi di raccolta è redatto, stampato su carta riciclata e distribuito agli utenti dall'Appaltatore entro il mese di dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. I contenuti del calendario devono essere preventivamente approvati dal Comune. Il calendario deve contenere i giorni e gli orari di raccolta con riferimento a ciascun anno solare ricompreso nel periodo di vigenza dell'appalto e specificare le modalità del conferimento dei rifiuti. Il calendario deve contenere tutti i giorni dell'anno, anche quelli in cui non si eseguono raccolte o altre prestazioni di cui al presente appalto. Inoltre, il *file* del calendario deve essere consegnato annualmente dall'Appaltatore al Comune per la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale. Il primo anno di appalto, il calendario deve essere consegnato entro il termine concordato con il Comune.
2. Ai fini del presente appalto sono considerati come giorni non lavorativi tutte le domeniche e le seguenti festività: Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 02 giugno, 15 agosto, Natività di Maria, 01 novembre, 08 dicembre, Natale, Santo Stefano. Nel caso di coincidenza del giorno di servizio con una giornata festiva, lo stesso deve essere garantito il primo giorno successivo non festivo; qualora la giornata festiva cada di sabato, il servizio deve essere comunque recuperato il lunedì. In ogni caso, l'Appaltatore deve provvedere con congruo anticipo a informare efficacemente tutte le utenze interessate, con strumenti e modalità preventivamente concordati con il Comune. Le predette regole generali sono derogate su richiesta del Comune al verificarsi di nuove necessità.
3. Gli utenti possono iniziare a esporre i contenitori per la raccolta domiciliare alle ore 7:00 p.m. del giorno antecedente a quello previsto per la raccolta. I servizi di raccolta domiciliare devono iniziare alle ore 6:00 a.m. Per i rifiuti urbani di vetro, la raccolta deve essere eseguita non prima delle ore 8:00 a.m. La raccolta presso tutte le scuole deve essere eseguita fuori della fascia oraria di ingresso e di uscita degli studenti, coincidente con il massimo afflusso di automobili e di pedoni.

Art. 52 Organizzazione delle principali raccolte differenziate

1. Per principali raccolte differenziate, si intendono quelle relative a:
 - a) rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
 - b) rifiuti di carta e cartone;
 - c) rifiuti di vetro;
 - d) rifiuti di imballaggi di plastica e imballaggi metallici;
 - e) rifiuti ingombranti e RAEE;
 - f) RUR e, per utenze selezionate, rifiuti di PAS;
 - g) rifiuti vegetali.
2. Le modalità delle principali raccolte differenziate e le relative frequenze per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche sono indicate nel progetto e schematizzate nell'**Allegato 6**.

Art. 53 Misurazione puntuale dei RUR

1. L'Appaltatore deve provvedere al rilevamento del volume dei RUR conferiti da ciascuna utenza domestica e da ciascuna utenza non domestica. La misurazione puntuale dei RUR deve essere eseguita nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017.
2. Il rilevamento del volume dei RUR in coerenza con l'organizzazione dei diversi servizi di raccolta avviene attraverso:



- a) sacchi e contenitori rigidi dotati di *transponder* RFID UHF e veicoli muniti dei dispositivi di lettura;
- b) appositi *hardware* e *software*.
3. Sin dalla data di avvio dell'appalto, l'Appaltatore struttura con un idoneo applicativo *software* una banca dati recante l'associazione delle seguenti informazioni:
 - a) dati identificativi di ciascuna utenza domestica (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di ubicazione dell'immobile) e di ciascuna utenza non domestica (ditta, codice fiscale e partita IVA, indirizzo di ubicazione dell'immobile);
 - b) codici di matricola e codici dei *transponder* RFID UHF di ciascun contenitore associato a ciascuna utenza domestica e a ciascuna utenza non domestica;
 - c) volume unitario di ciascun contenitore associato a ciascuna utenza domestica e a ciascuna utenza non domestica;
 - d) tipo di rifiuto raccolto;
 - e) numero di letture per ciascuna utenza;
 - f) coordinate geografiche, giorno, data, ora, minuti, secondi associati a ciascuna lettura di ciascun contenitore di ciascuna utenza.
4. L'Appaltatore è tenuto a rilevare continuamente e a integrare nella banca dati di cui al comma 2, il numero degli svuotamenti o di conferimenti rilevati per ciascun contenitore per i RUR associato a ciascuna utenza domestica e a ciascuna utenza non domestica.
5. La banca dati deve essere costantemente tenuta aggiornata dall'Appaltatore con la movimentazione di utenze e contenitori e con il numero di svuotamenti. La banca dati deve essere resa accessibile in qualsiasi momento via *web* al Comune tramite codice identificativo e *password* con la possibilità di estrazione integrale dei dati in formato *excel* o simili.
6. La banca dati deve potere essere utilizzata per l'applicazione della TARI puntuale e, quindi, deve essere strutturata dall'Appaltatore per consentire di associare in modo univoco i conferimenti di RUR a ciascuna utenza.
7. L'Appaltatore deve fornire al Comune la licenza *software* dell'applicativo utilizzato per la gestione della banca dati per almeno due operatori. La banca dati deve consentire al Comune di visualizzare via *web* tutte le informazioni riportate al comma 3.

Art. 54 Raccolta dei RUR presso le case di cura e di riposo

1. Presso le case di cura e di riposo insistenti nel territorio comunale deve essere attivato un turno di raccolta aggiuntivo per i RUR. Pertanto, le case di cura e di riposo beneficiano di un servizio di raccolta dei RUR con due passaggi la settimana.

Art. 55 Gestione del centro comunale di raccolta

1. L'Appaltatore deve provvedere alla gestione del centro comunale di raccolta sito in Via Fornaci con apertura di almeno quindici ore la settimana suddivise come segue:
 - a) dal lunedì al venerdì, tutti i giorni, dalle 14:00 alle 16:00;
 - b) il sabato dalle 08:00 alle 13:00.
2. Nella gestione è compresa la fornitura tramite noleggio di sette scarrabili da 25 – 30 m³.
3. Possono essere conferiti nel CCR i seguenti tipi di rifiuti:
 - a) EER 15 01 01 imballaggi in carta e cartone;
 - b) EER 15 01 02 imballaggi in plastica;
 - c) EER 15 01 03 imballaggi in legno;
 - d) EER 15 01 04 imballaggi metallici;
 - e) EER 15 01 07 imballaggi in vetro;
 - f) EER 20 01 01 carta e cartone;
 - g) EER 20 01 02 vetro;
 - h) EER 20 01 21* tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio;
 - i) EER 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi;
 - j) EER 20 01 25 oli e grassi commestibili;



- k) EER 20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie;
 - l) EER 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33;
 - m) EER 20 01 35 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi;
 - n) EER 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35;
 - o) EER 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37;
 - p) EER 20 01 39 plastica;
 - q) EER 20 01 40 metallo;
 - r) EER 20 02 01 rifiuti biodegradabili (rifiuti vegetali di sfalci e potature);
 - s) EER 20 03 07 rifiuti ingombranti.
4. Il CCR è iscritto al Centro di Coordinamento RAEE.
5. Al CCR possono accedere tutti gli utenti delle fasce domestica e non domestica.
6. Nel CCR è sempre consentito, ai fini del conferimento dei RAEE, l'accesso da parte:
- a) dei nuclei domestici;
 - b) di utilizzatori diversi dai nuclei domestici esclusivamente per i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera l), del D.lgs. 49/2014;
 - c) dei distributori, degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche e elettroniche per conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o in altri Comuni previa convenzione o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio o in altri Comuni previa convenzione, ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 49/2014. I conferimenti da parte di questi ultimi sono subordinati a specifica prenotazione.
7. L'Appaltatore deve garantire la presenza di almeno un operatore durante gli orari di apertura. Il personale deve essere in grado di relazionarsi con gli utenti in maniera educata, mantenendo sempre un comportamento ineccepibile e leale nei confronti sia degli utenti sia del Comune, nonché delle Autorità di controllo.
8. Nel CCR è consentito il conferimento dei rifiuti urbani di cui al comma che precede entro i limiti quantitativi indicati nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Oltre tale quota l'Appaltatore, in accordo con il Comune, può autorizzare il conferimento in deroga dietro pagamento, da parte dell'utenza, di una specifica tariffa da concordare con il Comune stesso.
9. Presso il CCR, l'Appaltatore deve mettere a disposizione degli utenti:
- a) l'indicazione del numero verde e del sito *web*;
 - b) l'elenco delle attività di formazione e sensibilizzazione programmate;
 - c) l'elenco dei rifiuti ammessi e le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti;
 - d) le informazioni per effettuare l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità;
 - e) le informazioni sui centri per il riuso in esercizio.
10. La gestione del CCR comprende sia i contenitori già presenti prima della data di avvio dell'appalto sia quelli forniti dall'Appaltatore.
11. Le operazioni di movimentazione dei contenitori nel CCR devono avvenire in orari diversi rispetto a quelli di apertura al pubblico, al fine di evitare ogni possibile interferenza con gli utenti della struttura e garantire la massima sicurezza.
12. L'Appaltatore deve:
- a) assumere la direzione tecnica delle strutture, individuando e nominando appositamente un direttore tecnico di comprovata esperienza e in possesso degli idonei titoli e qualifiche;
 - b) garantire la custodia, l'apertura e la chiusura del CCR nei giorni e negli orari previsti;
 - c) prevedere adeguate misure e dispositivi antintrusione e di sorveglianza;
 - d) fornire assistenza agli utenti, controllando che vengano rispettate le corrette modalità di conferimento differenziato dei rifiuti per frazioni merceologiche omogenee, fornendo tutte le informazioni e i chiarimenti necessari;
 - e) respingere gli eventuali rifiuti non ammessi;
 - f) mantenere tutti i locali e tutte le aree dei CCR costantemente puliti, assicurando in particolare che i rifiuti non vengano depositati all'esterno dei contenitori e degli spazi a essi dedicati;



- g) provvedere tempestivamente alla raccolta dei rifiuti eventualmente abbandonati all'esterno della recinzione, rilevando tutti gli elementi utili a una possibile individuazione dei responsabili, attivando in tal caso il competente Ufficio del Comune;
 - h) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del CCR;
 - i) allestire la cartellonistica e la segnaletica e a mantenerla aggiornata e in perfetto stato;
 - j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro;
 - k) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi;
 - l) informare il Comune dei reclami espressi dai soggetti conferenti e dei rimedi posti in essere dall'Appaltatore;
 - m) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del T.U.A. e per la predisposizione della tassa sui rifiuti;
 - n) pesare, come previsto all'Art. 26, i rifiuti suddivisi per frazione merceologica prima di inviarli al trattamento. I pesi devono essere registrati e archiviati e messi a disposizione del Comune attraverso il servizio di cui all'Art. 20.
13. L'Appaltatore deve attenersi alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 e s. m. e i. applicabili alle operazioni di gestione e compilare e registrare in un archivio elettronico le schede di cui agli Allegati Ia e Ib previste dal DM citato.
14. A ogni conferimento, l'Appaltatore deve registrare:
- a) data;
 - b) nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale o partita IVA del conferente. I dati dei conferenti devono essere rilevati in modo automatizzato tramite tessera sanitaria o *badge* (magnetico o con *chip*).
- I predetti devono essere messi a disposizione del Comune tramite il servizio di cui all'Art. 20.
15. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le seguenti prestazioni:
- a) la manutenzione ordinaria, in accordo con il Comune, degli immobili e delle apparecchiature tecnologiche nonché delle aree destinate al deposito dei rifiuti idonei alla preparazione al riutilizzo;
 - b) la pulizia giornaliera di tutte le aree e superfici, pavimentate e non;
 - c) la manutenzione delle aree verdi;
 - d) la manutenzione ordinaria delle recinzioni e dei cancelli di accesso alla struttura;
 - e) la manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione;
 - f) la manutenzione, sostituzione e integrazione della segnaletica interna e esterna al CCR, in accordo con il Comune, al fine di facilitare l'utenza per un corretto e funzionale utilizzo della struttura;
 - g) le spese per le forniture necessarie al funzionamento della struttura (per esempio, energia elettrica, acqua, telefono, ecc.), inclusi gli eventuali costi per le volture delle relative utenze;
 - h) la manutenzione ordinaria di tutti i contenitori e le attrezzature funzionali alle diverse raccolte differenziate, siano essi di proprietà del Comune, dell'Appaltatore o di terzi, posizionati o comunque utilizzabili nel CCR;
 - i) la periodica disinfestazione, derattizzazione e dezanarizzazione della struttura e relative attrezzature.
16. L'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di gestione del CCR. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
17. Il Comune non risponde dei danni causati dall'Appaltatore e dai soggetti conferenti.

Art. 56 Trasporto dei rifiuti urbani raccolti nel CCR

- 1. Sono compresi nel corrispettivo a corpo i trasporti agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani raccolti nei CCR indicati di seguito:
 - a) organico;
 - b) carta e cartone;
 - c) vetro;



- d) imballaggi in plastica e imballaggi metallici;
 - e) RUR;
 - f) vegetali;
 - g) ingombranti;
 - h) farmaci;
 - i) pile.
2. L'Appaltatore è tenuto a:
- a) trasportare i suddetti rifiuti raccolti presso il CCR agli impianti di trattamento;
 - b) procedere alla pesatura dei rifiuti in uscita, prima di inviarli al trattamento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, conservare le bolle di pesatura e compilare la documentazione prevista dalla normativa vigente. Le bolle di pesatura e tutta la documentazione devono essere messe a disposizione del Comune in qualsiasi momento per ogni verifica di competenza dello stesso.
3. L'eventuale trasporto agli impianti di trattamento di altri tipi di rifiuti urbani raccolti nel suddetto CCR è remunerato con il corrispettivo a misura, come indicato all'[Art. 73](#)~~Art. 73~~[Art. 76](#).

Art. 57 Raccolta domiciliare su chiamata e trasporto di rifiuti ingombranti e dei RAEE

1. Il servizio riguarda i rifiuti ingombranti, cioè i rifiuti voluminosi (quali, per esempio, materassi, divani, reti metalliche, ecc.) e i grandi RAEE (quali, per esempio, frigoriferi, surgelatori, congelatori, condizionatori d'aria, televisori, *monitor*, *computer*, lavatrici, lavastoviglie, ecc.) prodotti dalle utenze domestiche.
2. Il servizio prevede che i rifiuti indicati al comma 1, siano ritirati al domicilio dell'utente previa prenotazione al servizio informativo telefonico con definizione del giorno e dell'orario di raccolta. Il tempo di evasione massimo delle richieste non deve essere superiore a quattordici giorni dalla prenotazione. Al momento della prenotazione, l'Appaltatore deve comunicare all'utente il codice identificativo della prenotazione stessa per consentirne la tracciabilità.
3. L'Appaltatore deve trasmettere settimanalmente al Comune l'elenco delle prenotazioni pervenute e le relative tempistiche di intervento unitamente all'indicazione delle quantità e delle tipologie di rifiuti raccolti.
4. I rifiuti sono conferiti dagli utenti al bordo della via pubblica o soggetta a uso pubblico nel giorno e nell'orario prenotati.
5. L'Appaltatore non è tenuto di norma al ritiro dei rifiuti all'interno di abitazioni o proprietà private, salvo che per utenti con problemi di deambulazione e senza conviventi, per i quali il ritiro deve avvenire all'interno di abitazioni o proprietà private previa verifica con il Comune del possesso dei necessari requisiti da parte dell'utente.
6. I rifiuti devono essere tenuti separati per frazioni merceologiche omogenee dall'Appaltatore.
7. I rifiuti contenenti circuiti refrigeranti, quali frigoriferi, congelatori, condizionatori e gli altri RAEE devono essere raccolti e conferiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti. Devono essere adottate inoltre particolari precauzioni per l'ammasso e il trasporto per evitare danni a persone, cose e ambiente.
8. Sono compresi nel corrispettivo a corpo tredici servizi di raccolta all'anno. Ogni utente può conferire, a ogni passaggio prenotato, un volume di rifiuti non eccedente due metri cubi e un numero di pezzi non superiore a cinque.

Art. 58 Raccolta domiciliare di rifiuti di PAS

1. L'Appaltatore attiva la raccolta domiciliare dei rifiuti di PAS presso utenze selezionate con bambini fino a tre anni di età o con persone le cui condizioni di salute richiedono l'impiego di prodotti assorbenti sanitari.
2. La raccolta è eseguita con le seguenti attrezzature:
 - a) mastello con volume unitario di 50 litri, serratura antirandagismo e *transponder* passivo RFID UHF;
 - b) sacchi anti-odore con volume unitario di 50 litri per contenere il rifiuto.
3. I contenitori rigidi utilizzati per il servizio saranno dotati di adesivo o stampa in linea con le altre dotazioni assegnate alle utenze.
4. Il colore dei contenitori è definito in accordo con il Comune.



5. La frequenza di raccolta è di due volte a settimana, una delle quali in concomitanza con il ritiro del rifiuto secco residuo.
6. Il servizio è attivato su richiesta delle utenze. La richiesta è presentata al Comune a cura dell'utenza. Il Comune informa tempestivamente l'Appaltatore di quali sono e dove sono ubicate le utenze da servire.
7. Sono a carico dell'Appaltatore la fornitura dei contenitori, la raccolta e il trasporto dei rifiuti. I contenitori devono essere assegnati a ciascuna utenza secondo le sue specifiche necessità di conferimento verificate congiuntamente dall'Appaltatore e dal Comune.

Art. 59 Pulizia e disinfezione dei contenitori condominiali per i rifiuti organici

1. L'Appaltatore deve svolgere il servizio di pulizia e di disinfezione dei contenitori per la raccolta del rifiuto organico in dotazione ai condomini al fine di poter garantire alti livelli di decoro e igiene urbana.
2. Il servizio deve essere svolto una volta ogni sei mesi presso tutti i condomini.
3. I prodotti per la pulizia e la disinfezione devono rispettare la pertinente normativa vigente.

Art. 60 Raccolta dei rifiuti urbani presso la raffineria della ENI S.p.A.

1. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti dalla raffineria della ENI S.p.A. necessita delle attrezzature specifiche, di seguito elencate, che devono essere fornite e collocate presso l'utenza in questione dall'Appaltatore:
 - a) quattro contenitori carrellati da 360 litri in polietilene di colore marrone per i rifiuti organici;
 - b) sette contenitori carrellati da 360 litri in polietilene di colore verde per i rifiuti di imballaggi in vetro;
 - c) un contenitore carrellato da 240 litri e due contenitori carrellati da 1.100 litri in polietilene di colore bianco per i rifiuti di imballaggi in carta e cartone;
 - d) due contenitori carrellati da 1.100 litri in polietilene di colore giallo per i rifiuti di imballaggi in plastica e per i rifiuti di imballaggi metallici;
 - e) due contenitori carrellati da 1.100 litri in polietilene di colore grigio e per i RUR.
2. I giorni di raccolta e le frequenze di svuotamento sono gli stessi previsti per le altre utenze non domestiche per ciascuna frazione merceologica.

Art. 61 Raccolta e trasporto dei rifiuti dei mercati

1. L'Appaltatore deve provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle attività del mercato settimanale all'aperto.
2. Nel mercato sono mediamente presenti i seguenti tipi di commercio in forma ambulante:
 - a) ...;
 - b)
3. La raccolta differenziata deve essere svolta con riferimento almeno alle seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) carta e cartone;
 - b) imballaggi in plastica e imballaggi metallici ferrosi e non ferrosi;
 - c) cassette in plastica e in polistirene espanso;
 - d) vetro;
 - e) biodegradabili di cucine e mense;
 - f) imballaggi in legno;
 - g) cassette in legno;
 - h) RUR;
 - i) rifiuti di prodotti da fumo.
4. Le cassette devono essere raccolte separatamente per tipologia.
5. L'Appaltatore deve collocare i contenitori necessari nei luoghi dove si svolge il mercato, nei punti definiti in accordo con il Comune. I contenitori devono essere pronti all'uso con mezz'ora di anticipo rispetto all'inizio del mercato. L'Appaltatore deve svuotare i contenitori ogniqualvolta siano stati riempiti anche se il mercato è ancora in corso.
6. L'Appaltatore deve fornire cartelli informativi sulla differenziazione e sul conferimento dei rifiuti. I cartelloni devono essere rigidi, avere dimensioni minime di 70 x 100 cm e devono realizzati in materiali



durevoli e resistenti agli eventi atmosferici in modo che possano essere riutilizzati. Il layout grafico deve essere coerente e in sintonia con quello ideato per le campagne di comunicazione di cui all'Art. 68. I cartelloni devono essere collocati, con mezz'ora di anticipo rispetto all'inizio del mercato, nei luoghi dove si svolge il mercato, nei punti definiti in accordo con il Comune. I cartelloni devono risultare allestiti e visibili al pubblico con mezz'ora di anticipo rispetto all'inizio del mercato.

7. Al termine del mercato, l'Appaltatore è tenuto a rimuovere i contenitori e i cartelloni precedentemente posizionati.
8. L'Appaltatore deve garantire la pulizia e la disinfezione dei contenitori di raccolta.
9. Il servizio include lo spazzamento manuale delle aree interessate.

Art. 62 Raccolta e trasporto dei rifiuti di fiere, sagre, feste e manifestazioni

1. L'Appaltatore deve provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in occasione dei mercati estemporanei o straordinari e di manifestazioni, fiere, sagre e manifestazioni indicati unitariamente per brevità in questo articolo come "eventi".
2. Il servizio richiesto prevede, in ordine temporale:
 - a) l'allestimento di batterie temporanee di contenitori (fruibili soltanto per il perdurare dell'evento) per la raccolta differenziata dei rifiuti di carta e cartone, di imballaggi in plastica e imballaggi metallici, di vetro, biodegradabili di cucine e mense, RUR, rifiuti di prodotti da fumo);
 - b) lo svuotamento dei contenitori formanti la batteria temporanea al termine della singola giornata o al raggiungimento del colmo;
 - c) la rimozione dei contenitori formanti la batteria temporanea;
 - d) lo svuotamento straordinario dei cestini gettacarte insistenti nell'area di svolgimento degli eventi.
3. Ogni contenitore dedicato per ciascuna tipologia di raccolta deve essere facilmente riconoscibile e visibile e opportunamente segnalato da adeguata informazione (adesivi, pittogrammi, loghi, riferimenti per ulteriori informazioni), anche con messaggi di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e comportamenti sostenibili.
4. Il servizio include lo spazzamento misto delle aree interessate con spazzatrice e operatore di supporto a terra con aspiratore nonché la pulizia delle suddette aree tramite idropulitrice.

Art. 63 Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali

1. L'Appaltatore deve provvedere al ritiro dei rifiuti del cimitero (esclusi quelli da esumazione e estumulazione) mediante lo svuotamento dei contenitori per i RUR e per i rifiuti biodegradabili vegetali.
2. I contenitori devono essere svuotati con frequenza di almeno una volta ogni quindici giorni. In particolari periodi dell'anno, in corrispondenza di festività e ricorrenze quali, per esempio, il giorno di Ognissanti e il giorno dei Defunti, deve essere garantita un'intensificazione del servizio, in ogni caso con interventi nel giorno feriale antecedente la festività e in quello immediatamente successivo.
3. Gli operatori addetti al servizio sono tenuti allo spostamento dei contenitori carrellati dalla loro posizione abituale sino all'esterno del cimitero, dove provvedono allo svuotamento meccanizzato degli stessi nel veicolo di raccolta. Ai fini della riduzione degli impatti acustici, il veicolo deve avere un volume utile non superiore a sette metri cubi oppure deve essere eseguito lo svuotamento in orario diverso da quelli di apertura al pubblico. Completato lo svuotamento, i contenitori carrellati devono essere riposizionati nella loro sede abituale all'interno del cimitero. Gli operatori addetti al servizio devono anche raccogliere manualmente i rifiuti giacenti sul terreno entro un raggio di tre metri dai contenitori per i rifiuti in modo da preservare e mantenere lo stato di decoro dei luoghi.
4. Il servizio comprende la periodica pulizia e disinfezione dei contenitori di raccolta.



Art. 64 Raccolta e trasporto di rifiuti di pile, farmaci e toner

1. I contenitori presenti nel territorio devono essere svuotati almeno una volta ogni due settimane e, comunque, anche con frequenza maggiore se i medesimi contenitori si colmino prima.

Art. 65 Raccolta e trasporto di RAEE delle categorie R4 e R5

1. L'Appaltatore deve fornire i contenitori in metallo aventi le caratteristiche previste per legge e di volumetria pari a 200 l specifici, due per i RAEE del raggruppamento R4 (piccoli elettrodomestici e elettronica di consumo) e due per i RAEE del raggruppamento R5 (sorgenti luminose) di cui all'Allegato 1 a Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 settembre 2007, n. 185 [Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151].
2. La raccolta è stradale, quindi, i contenitori devono essere collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. L'area dove devono essere posti i contenitori è definita congiuntamente dal Comune e dall'Appaltatore.
3. I contenitori devono essere svuotati almeno una volta al mese.

Art. 66 Spazzamento meccanizzato e manuale

1. Il servizio deve garantire la regolare pulizia delle strade e delle aree per le estensioni indicate nell'**Allegato 4** attraverso l'asporto dal suolo di qualsiasi oggetto o materiale che possa essere definito rifiuto ai sensi del T.U.A. come, per esempio:
 - a) rifiuti propriamente stradali (polvere, terriccio, fango e simili) derivanti dall'azione continua degli agenti atmosferici e del traffico;
 - b) rifiuti stagionali (fogliame, ramaglie, sabbia, alghe e simili) prodotti da cause naturali o da azioni umane e limitati a particolari periodi dell'anno;
 - c) rifiuti ricorrenti (carta, cartoni, polvere, ecc.) dovuti essenzialmente all'indisciplina di alcuni cittadini;
 - d) rifiuti casuali (prodotti da fumo, foglietti di carta, escrementi di animali domestici, ecc.) prodotti dal traffico cittadino;
 - e) rifiuti eccezionali e, cioè, materiali voluminosi abbandonati sul suolo.
2. Il servizio include il lavaggio delle strade e delle aree per tutta la loro estensione con utilizzo di spazzatrice dotata di apposito dispositivo.
3. L'Appaltatore deve utilizzare veicoli e attrezzature tali da assicurare ottimi risultati di pulizia. Al termine del servizio, le strade e le aree devono risultare pulite.
4. I veicoli e le attrezzature utilizzati non devono arrecare danni alla pavimentazione sulla quale operano. Particolare attenzione deve essere posta sulle pavimentazioni delicate quali quelle rivestite, per esempio, con porfido, sampietrini, ecc.
5. Il servizio di spazzamento manuale include:
 - a) spazzamento ordinario;
 - b) eventuale lavaggio e disinfezione delle superfici pedonali in caso di necessità;
 - c) gestione dei contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e dei contenitori per rifiuti di piccolissime dimensioni (cestini stradali);
 - d) eventuale raccolta di rifiuti abbandonati nei pressi dei cestini stradali.
6. Entro trenta giorni dall'avvio dell'appalto, l'Appaltatore deve elaborare una proposta di programma del servizio che indichi:
 - a) le vie, le piazze, ecc. oggetto di pulizia e le frequenze di intervento, ecc.) in funzione delle caratteristiche urbanistiche del territorio;
 - b) un piano dei divieti di sosta dei veicoli per garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio.



7. La proposta di programma di cui al comma 6 deve essere approvata dal Comune. Il Comune può chiedere all'Appaltatore, quindi, di apportare modifiche a tale proposta per addivenire a un programma condiviso e accettato da entrambe le parti.
8. Al fine di garantire l'efficienza del servizio, il Comune emana apposite ordinanze per il divieto di sosta, unitamente alla posa dei relativi cartelli, riferite ai luoghi, ai giorni e agli orari concordati per lo spazzamento.
9. Il servizio è articolato per aree omogenee che tengano conto del contesto urbanistico e territoriale, dell'estensione della rete da servire, del bacino di utenza, della stagionalità e della tipologia di pavimentazione.
10. Il servizio di lavaggio stradale è svolto utilizzando acqua non potabile ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile. All'inizio del turno, le spazzatrici devono avere il serbatoio dell'acqua pieno. Per i successivi rifornimenti il Comune comunica i punti di prelievo di acqua. È fatto obbligo all'Appaltatore di utilizzare esclusivamente i punti di prelievo autorizzati.
11. Durante lo svolgimento del servizio devono essere prese misure idonee al fine di non sollevare polveri e non recare disagio alla cittadinanza.
12. L'Appaltatore deve segnalare tempestivamente al direttore dell'esecuzione del contratto qualsiasi problema eventualmente riscontrato nei luoghi oggetto del servizio e comunicare l'eventuale presenza di rifiuti abbandonati.
13. Gli orari di erogazione del servizio devono essere quelli in cui vi è minore frequentazione dei luoghi al fine di arrecare il minore disagio possibile ai cittadini. Nei casi in cui il servizio è prestato in orario serale o notturno, non devono essere causati rumori che disturbino i cittadini oltre la ragionevole tolleranza.
14. L'Allegato 4 riporta ulteriori elementi sulla prestazione.

Art. 67 Autocompostaggio

1. L'Appaltatore deve fornire un servizio di supporto all'autocompostaggio che comprende:
 - a) la rilevazione delle utenze che praticano l'autocompostaggio (tramite compostiera fornita dall'Appaltatore, cumulo, buca o altro sistema), la comunicazione al Comune dei dati identificativi ai fini della loro registrazione e per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie previste;
 - b) la fornitura e la consegna di compostiere in comodato d'uso gratuito alle utenze che ne facciano richiesta. Sono comprese nel corrispettivo a corpo duecentosessantatré compostiere da 300 litri ciascuna. Le eventuali restanti compostiere sono remunerate con corrispettivo a misura. Deve essere consegnata non più di una compostiera per utente. In caso di ulteriori richieste, le compostiere sono eventualmente acquistate dal Comune secondo il prezzario di cui all'Art. 3, dedotto il ribasso offerto in sede di gara, qualora non siano già comprese nel corrispettivo a corpo come offerta migliorativa. L'Appaltatore deve comunicare al Comune quante compostiere ha consegnato e i dati identificativi degli utenti ai quali le ha consegnate. La comunicazione deve essere trasmessa al Comune entro dieci giorni da ciascuna consegna;
 - c) la realizzazione di almeno un seminario informativo e formativo all'anno sull'autocompostaggio rivolto agli utenti e tenuto da docenti qualificati.

Art. 68 Campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti

1. In materia di informazione e sensibilizzazione degli utenti, oltre a quanto disciplinato dall'ARERA con la Deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF (*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*), l'Appaltatore attua, in sinergia con eventuali campagne realizzate a livello nazionale o dal Comune, campagne di sensibilizzazione e di informazione sul tema della minimizzazione degli impatti ambientali dei rifiuti avvalendosi anche del supporto dei sistemi di gestione individuali e collettivi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.
2. Le azioni di informazione e sensibilizzazione sono dettagliate in un piano di comunicazione, da aggiornare annualmente per tutta la durata del contratto e sono coerenti con il contesto sociale e territoriale di riferimento e funzionali al raggiungimento dei *target* progettuali. In particolare, nel piano di comunicazione annuale sono dettagliati puntualmente i quantitativi minimi previsti (per esempio, il



- numero di manifesti, di visite scuole, di incontri pubblici, di opuscoli, di spot, ecc.) e sono rapportati al numero di utenze da coinvolgere.
3. Le campagne informative e di sensibilizzazione sono rivolte a:
 - a) tutte le utenze domestiche e non domestiche con particolare *focus* sulla prevenzione della produzione dei rifiuti, sull'autocompostaggio e sulla raccolta differenziata dei rifiuti;
 - b) tutti gli studenti delle scuole per favorire le raccolte differenziate e le attività di compostaggio a scuola, nonché promuovere, nell'ambito dei "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento", attività di riuso delle AEE usate in particolare con gli istituti tecnici e professionali.
 4. Nel territorio comunale sono presenti due scuole dell'infanzia, una scuola primaria e una scuola secondaria di primo grado.
 5. Le campagne informative e di sensibilizzazione forniscono informazioni in merito a: prevenzione della produzione di rifiuti (con particolare attenzione allo spreco alimentare), destino delle frazioni differenziate e del RUR, per evidenziare l'utilità della raccolta differenziata, corrette modalità di conferimento dei rifiuti e suggerimenti su come aumentare la qualità della raccolta; corrette modalità di conferimento di particolari tipologie di rifiuti, quali almeno i rifiuti di prodotti da fumo e i rifiuti di piccolissime dimensioni, di pile e accumulatori portatili, di farmaci scaduti, di oli vegetali, di oli minerali, di abiti e tessuti, di consumabili da stampa esausti, nonché di ingombranti e di RAEE; autocompostaggio e compostaggio di comunità; corretto uso dei contenitori (per esempio, uso di cartoni o sacchetti di carta per il conferimento della carta, evitare il conferimento della plastica in sacchetti in plastica compostabile, evitare il conferimento del vetro utilizzando sacchetti, ecc.); eventuali sanzioni erogabili a fronte di comportamenti non regolamentari.
 6. Le campagne informative e di sensibilizzazione sono effettuate da personale qualificato e si sviluppano lungo l'intera durata contrattuale, anche attraverso la ripetizione di singoli eventi specificamente progettati, e comprendono:
 - a) l'organizzazione di almeno una serata pubblica e di almeno un punto informativo pubblico all'anno;
 - b) l'organizzazione di almeno una giornata ecologica all'anno caratterizzata da attività di sensibilizzazione sulla prevenzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata nonché sul problema dell'abbandono dei rifiuti e del *littering*;
 - c) l'organizzazione di almeno un'iniziativa o un'attività comunicativa tematica nell'ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti;
 - d) l'organizzazione di almeno un evento all'anno di sensibilizzazione circa le attività di compostaggio finalizzate alla valorizzazione della materia organica per la produzione di fertilizzante.
 7. Il personale adibito alle attività di comunicazione deve possedere una comprovata formazione e esperienza nel campo della comunicazione.
 8. Il materiale eventualmente prodotto, cartaceo e elettronico, deve essere conforme ai requisiti previsti per gli ipovedenti, realizzato in italiano e in altre lingue in relazione alla composizione linguistica della comunità di riferimento.
 9. La documentazione cartacea realizzata deve essere prodotta su carta certificata Ecolabel UE o altre etichette equivalenti o su carta conforme ai criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica.
 10. Le attività di informazione e sensibilizzazione devono essere effettuate nel corso dell'intera durata contrattuale e sono intraprese entro sei mesi dall'avvio del contratto.
 11. L'Appaltatore deve condurre in ogni anno dell'appalto almeno una campagna di comunicazione e di informazione per sensibilizzare tutti gli utenti affinché gli stessi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del Capitolato. Le campagne devono essere eseguite almeno attraverso i seguenti interventi.
 12. L'Appaltatore deve ideare l'immagine grafica coordinata, il *layout* e lo *slogan* delle campagne.
 13. L'Appaltatore deve formulare il cronoprogramma delle azioni comunicative e di sensibilizzazione per ciascun anno di vigenza del contratto specificando dettagliatamente le iniziative che saranno realizzate. Il cronoprogramma è soggetto all'approvazione del Comune. L'Appaltatore accorda, quindi, la disponibilità a apportare al cronoprogramma le modifiche richieste dal Comune.
 14. L'Appaltatore deve curare particolarmente i rapporti con i vari portatori di interessi (in particolare i proprietari degli immobili, gli amministratori di condominio, i referenti da questi delegati).



15. Nell'importo a base di gara sono compresi tutti i costi per l'ideazione e per la realizzazione delle campagne, quindi, anche quelli per la stampa, l'imbustamento e il recapito di materiale informativo a tutti gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti.
16. Data l'importanza strategica delle campagne di comunicazione e di informazione per il buon esito della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti, le predette campagne dovranno essere affidate dall'Appaltatore a soggetti (interni o esterni all'azienda) particolarmente qualificati nel settore della comunicazione ambientale. In particolare, l'Appaltatore dovrà adibire alla prestazione un gruppo di lavoro che comprenda almeno le seguenti risorse professionali:
 - a) alla progettazione delle campagne di comunicazione e di informazione, almeno un esperto di comunicazione ambientale in possesso della laurea (vecchio ordinamento o magistrale) in scienze della comunicazione e di esperienza specifica di almeno dieci anni nella progettazione di campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
 - b) alla ideazione grafica del materiale comunicativo e informativo, almeno un grafico con esperienza di almeno cinque anni in grafica per campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
 - c) al rapporto con i mezzi di informazione per i comunicati stampa, ecc., almeno un giornalista con esperienza specifica di almeno cinque anni in campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
 - d) all'animazione territoriale (incontri pubblici, punti informativi, ecc.), almeno due animatori con esperienza di almeno dieci anni in animazione territoriale nell'ambito di campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
 - e) agli interventi nelle scuole, almeno un animatore con esperienza di almeno dieci anni in interventi nelle scuole nell'ambito di campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani.
17. All'inizio di ogni anno contrattuale, a partire dal primo, l'Appaltatore deve notificare al Comune:
 - a) la composizione del gruppo di lavoro i cui componenti devono essere in possesso almeno dei suddetti requisiti;
 - b) le mansioni assegnate ai componenti del gruppo di lavoro e il relativo monte ore annuo;
 - c) la documentazione attestante il possesso da parte dei componenti del gruppo di lavoro dei suddetti requisiti.
18. La prestazione include anche:
 - a) la redazione e la diffusione ai potenziali interessati di materiale informativo riguardante l'autocompostaggio, le modalità di registrazione all'autocompostaggio, la riduzione della TARI dovuta per la gestione dei rifiuti urbani;
 - b) la pubblicazione (anche nel sito internet del Comune) e la divulgazione di una guida sulle corrette modalità per effettuare l'autocompostaggio fornendo indicazioni specifiche su come gestire le diverse tipologie di imballaggi conformi alla norma UNI EN 13432:2002 e di manufatti conformi alla norma UNI EN 14995:2007.
19. L'Appaltatore si impegna a strutturare e condurre le campagne di comunicazione di cui al presente articolo per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'appalto e a dedicare alle stesse almeno i seguenti importi, sottratto il ribasso offerto in sede di gara:
 - a) euro 10.718,00 IVA esclusa nel primo anno contrattuale;
 - b) euro 5.359,00 IVA esclusa negli anni contrattuali successivi al primo.
20. L'Appaltatore deve rendicontare al Comune le spese sostenute per le singole campagne di comunicazione e di informazione producendo tutte le pezze giustificative, le quietanze o la documentazione degli avvenuti pagamenti.

Art. 69 Redazione della carta dei servizi

1. L'Appaltatore deve redigere la carta dei servizi per la parte di gestione di sua competenza, ai sensi del TQRIF. Essa deve enunciare le regole di organizzazione e di erogazione dei servizi, stabilire i livelli di qualità delle prestazioni e individuare gli strumenti messi a disposizione delle utenze per le comunicazioni con l'Appaltatore e con il Comune, anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami o alla segnalazione di disservizi.



2. La carta deve rappresentare, quindi, un irrinunciabile elemento di trasparenza nel rapporto con i cittadini. Essa deve contenere disposizioni in merito alla qualità dei servizi, alle condizioni di tutela delle utenze, nonché alle procedure di indennizzo per il mancato rispetto dei livelli qualitativi previsti.
3. L'Appaltatore deve eseguire il servizio conformemente a quanto previsto dal Capitolato e dalla normativa vigente, dando adempimento, quindi, anche a quanto prescritto dal TQRIF e dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*).
4. La carta dei servizi deve essere elaborata dall'Appaltatore con contenuti semplici e chiari e, al tempo stesso, precisi e completi, non tralasciando la particolare cura della presentazione grafica.
5. Essa deve comprendere almeno la trattazione dei seguenti argomenti:
 - a) validità e diffusione della carta;
 - b) profilo aziendale;
 - c) principi fondamentali;
 - d) *standard* di qualità del servizio;
 - e) raccolta dei RUR e loro misurazione puntuale;
 - f) raccolta dei rifiuti differenziati;
 - g) tutte le prestazioni di competenza del gestore a favore delle utenze;
 - h) comportamento del personale;
 - i) tutela dell'utenza e procedure di reclamo e di rimedio;
 - j) valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza.
6. Il Comune elabora la carta dei servizi per la quota di gestione di sua competenza, ai sensi del TQRIF.
7. L'Appaltatore deve unire le due carte dei servizi. Il documento complessivo deve avere dimensioni di 15 x 21 cm (o formato simile, da concordare con il Comune), essere autocopertinato, composto di un adeguato numero di pagine e impaginato in quadricromia. Il testo deve essere corredato di immagini per rendere chiari e più facilmente percepibili i concetti espressi.
8. L'Appaltatore deve provvedere alla stampa in quadricromia di un numero idoneo di copie della carta dei servizi e alla consegna a tutti gli utenti domestici e non domestici. L'Appaltatore deve consegnare, inoltre, un adeguato numero di copie della carta dei servizi al Comune da tenere a disposizione del pubblico.
9. L'Appaltatore deve produrre una versione della carta dei servizi in formato elettronico idonea alla stampa e consegnarla al Comune e una versione della carta dei servizi in formato elettronico destinata alla diffusione via *internet* sui siti *web* del Comune e dell'Appaltatore, al fine di garantire la massima diffusione dei contenuti del documento, così come previsto dalla Legge.

Art. 70 Servizio informativo telefonico e ecosportello virtuale

1. Al fine di agevolare gli utenti nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, l'Appaltatore è tenuto a istituire un servizio informativo telefonico denominato "numero verde" gratuito per gli utenti. Il "numero verde" deve essere organizzato con attrezzature e personale in numero adeguato e sufficiente per assicurare un servizio esaustivo. Il personale deve possedere adeguati requisiti di professionalità e di esperienza.
2. Attraverso il servizio, gli utenti devono poter:
 - a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali;
 - b) richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
 - c) prenotare i servizi a chiamata;
 - d) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.
3. Il servizio deve essere svolto con il supporto di un *software* che consenta:
 - e) di registrare l'apertura della chiamata (all'atto della telefonata dell'utente) e la sua chiusura (a seguito della avvenuta esecuzione, da parte dell'Appaltatore, del servizio richiesto o dell'attività per rimediare al disservizio);
 - f) di archiviare le informazioni sulle chiamate, quali i dati identificativi dell'utente, il tipo di informazioni richieste, il disservizio lamentato, ecc.;



- g) di produrre statistiche sulle chiamate con riferimento a tipologia di utenza (domestiche e non domestica), tipologia di informazioni richieste, dei disservizi o di altri eventi segnalati (indicando quali). Le statistiche devono essere consegnate al Comune ogni sei mesi corredate di una relazione esplicativa;
 - h) l'accesso da remoto ai suddetti registrazioni e archivi da parte del Comune.
4. Alle segnalazioni di disservizi, l'Appaltatore deve dare rimedio entro ventiquattro ore dalla chiamata dell'utente, salvo il caso in cui, la natura del disservizio sia tale da richiedere un intervento urgente, immediato, tempestivo.
5. Il servizio di ecosportello virtuale deve essere attivo tutti i giorni per ventiquattrore al giorno. La continuità del servizio di assistenza e del servizio di prenotazione delle prestazioni a richiesta deve essere garantita anche nell'orario di chiusura degli uffici, con una segreteria telefonica illustrante i giorni e gli orari di raccolta domiciliare dei rifiuti, le nozioni di base di conferimento dei rifiuti e le informazioni sulle eventuali interruzioni o modifiche temporanee del servizio dovute a cause di forza maggiore oppure a espresse richieste da parte del Comune.

Art. 71 Applicazione per l'informazione sui servizi (App)

1. L'Appaltatore è tenuto a fornire, entro un mese dall'avvio dell'appalto, una applicazione *software* dedicata i dispositivi mobili (come, per esempio, *smartphone* e *tablet*) gratuita per gli utenti di ciascun Comune convenzionato. La suddetta applicazione deve avere almeno le seguenti funzioni:
 - a) informazioni sulla corretta differenziazione dei rifiuti con indicazione del contenitore dove collocarli;
 - b) segnalazione di rifiuti abbandonati o di conferimenti errati, con georeferenziazione del relativo luogo;
 - c) segnalazione di disservizi;
 - d) giorni e orari di raccolta;
 - e) giorni e orari di apertura dell'ecocentro mobile;
 - f) prenotazione dei servizi a chiamata;
 - g) invio di messaggi al Comune e all'Appaltatore;
 - h) inserimento di news del Comune e dell'Appaltatore riferiti ai servizi oggetto del presente appalto.
2. L'Applicazione deve avere un *layout* grafico chiaro e le sue funzioni devono essere facilmente fruibili.
3. Con la suddetta applicazione gli utenti possono anche prenotare il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti e dei RAEE. L'Appaltatore deve tenere conto anche delle prenotazioni del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti e dei RAEE presentate attraverso la suddetta applicazione.
4. L'Appaltatore deve comunicare agli utenti tramite la suddetta applicazione anche i risultati della gestione, come la percentuale di raccolta differenziata, la produzione totale *pro capite* di rifiuti urbani e il suo andamento nel tempo, il numero di utenze che praticano l'autocompostaggio, ecc. Le informazioni devono essere aggiornate ogni tre mesi.

PARTE II – NORME TECNICHE PER LE PRESTAZIONI DI BASE CON CORRISPETTIVO A MISURA

Art. 72 Trattamento dei rifiuti

1. L'Appaltatore deve provvedere a consegnare per il trattamento a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge tutte le tipologie di rifiuto raccolte nell'esecuzione del presente appalto per tutta la durata del contratto.
2. Le quantità di rifiuti riportate nel progetto sono indicate a titolo meramente conoscitivo e privo di rilevanza contrattuale. Qualora le quantità reali di rifiuti riscontrate nell'esecuzione dell'appalto fossero inferiori, all'Appaltatore non spetta alcunché a titolo di risarcimento o di indennizzo o di altro per cui gli è assegnata unicamente la remunerazione calcolata applicando, alle quantità di rifiuti realmente trattate e documentate nelle forme di legge, i prezzi unitari a base di gara, sottratto il ribasso offerto.



Qualora le quantità reali di rifiuti riscontrate nell'esecuzione dell'appalto fossero superiori, l'Appaltatore è tenuto al loro trattamento fino alla concorrenza del valore massimo stimato del pertinente corrispettivo a misura complessivo oppure fino alla concorrenza del maggiore valore di cui all'art. 120, comma 9, del Codice e la sua remunerazione è sempre calcolata applicando, alle quantità di rifiuti realmente trattate e documentate nelle forme di legge, i prezzi unitari a base di gara, sottratto il ribasso offerto.

3. L'Appaltatore deve sempre garantire il servizio, tutti i giorni dell'anno, con esclusione di norma dei giorni festivi.
4. Qualora dovessero essere raccolte tipologie di rifiuto imprevedute e imprevedibili al momento dell'indizione della presente procedura aperta e, quindi, non comprese tra quelle elencate nell'Art. 4, il Comune si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del Codice, di affidare all'Appaltatore il trattamento anche di esse previa pattuizione con lo stesso del relativo prezzo.
5. L'Appaltatore deve svolgere il servizio nell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
6. L'Appaltatore è l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva del Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.
7. L'Appaltatore deve produrre e consegnare al Comune copia autentica delle autorizzazioni relative agli impianti o ai siti indicati per il trattamento.
8. L'Appaltatore deve anche garantire:
 - a) l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
 - b) l'impiego di personale adeguatamente formato.
9. L'Appaltatore deve provvedere all'invio mensile al Comune delle attestazioni indicanti le quantità di rifiuti conferite suddivise per codice EER e per tipo di trattamento nel periodo di riferimento.
10. L'Appaltatore deve far pervenire al Comune, per i quantitativi di rifiuto rispettivamente raccolti e conferiti in impianto, regolare fattura entro il giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento, accompagnata da un prospetto riepilogativo dei quantitativi di rifiuto conferito per ogni singolo codice EER dettagliato come da tracciato record che sarà fornito dal Comune. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche sulla predetta documentazione anche presso gli impianti o i siti di trattamento.

Art. 73 Trasporto dei rifiuti urbani raccolti nel CCR con riferimento alle frazioni merceologiche diverse da quelle indicate nell'Art. 56

1. L'Appaltatore deve provvedere anche al trasporto agli impianti di trattamento dei rifiuti raccolti nei CCR con riferimento alle frazioni merceologiche diverse da quelle indicate nell'Art. 56.
2. Si applica il prezzario di cui all'Art. 4, comma 3, lettera ~~d)de)~~, tabella 5, ai trasporti realmente eseguiti e documentati nelle forme di legge. L'Appaltatore è tenuto a avvisare il Comune della necessità di eseguire i trasporti di cui al presente comma e a eseguire tali trasporti solo dopo avere ottenuto l'assenso scritto del Comune.
3. A titolo meramente conoscitivo e privo di rilevanza contrattuale, il valore stimato della prestazione è riportato nel progetto. Qualora tale valore non dovesse essere conseguito, all'Appaltatore non spetta alcunché a titolo di risarcimento o di indennizzo o di altro per cui all'Appaltatore è assegnata unicamente la remunerazione prevista al comma 2 del presente articolo.

PARTE III – NORME TECNICHE PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE CON CORRISPETTIVO A MISURA

Art. 74 Attivazione dei controlli presso le utenze aderenti all'autocompostaggio

1. L'Appaltatore esegue controlli presso le utenze che hanno ufficialmente aderito all'autocompostaggio per verificare che esse praticino correttamente l'autocompostaggio.
2. Di ogni controllo presso ciascuna utenza, l'Appaltatore redige un verbale dal quale risultano almeno le seguenti informazioni:



- a) nome e cognome, codice fiscale/partita IVA, indirizzo di residenza dell'utente;
 - b) indirizzo del luogo dove è stata svolta la verifica se è diverso da quello di residenza dell'utenza;
 - c) esito del controllo;
 - d) data del controllo;
 - e) documentazione fotografica;
 - f) firma dell'addetto al controllo.
3. I verbali comprensivi della documentazione fotografica devono essere consegnati al Comune entro cinque giorni dalla data di redazione.

Art. 75 Ritiro domiciliare su richiesta e a chiamata di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto a matrice compatta

1. È reso disponibile un servizio di ritiro domiciliare su richiesta e a chiamata per piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto a matrice compatta, nel rispetto delle indicazioni e di specifici protocolli regionali condivisi con il competente Servizio Sanitario Locale mediante rimozione da parte di operatori specializzati e entro il limite di 15 m²/anno per utenza.
2. L'Appaltatore fornisce all'utente un preventivo che tiene conto del prezzo offerto in sede di gara. Il pagamento della prestazione è a carico dell'utente che la richiede.

Art. 76 Fornitura di contenitori aggiuntivi rispetto a quelli indicati nell'Allegato 6

1. L'Appaltatore è inoltre tenuto a garantire la fornitura di ulteriori contenitori, oltre a quelli già compresi nel corrispettivo a corpo, secondo il prezzario soggetto a ribasso di cui all'Art. 4.
2. I contenitori dovranno avere caratteristiche tecniche adeguate descritte nell'Allegato 5 nonché tutte le specifiche di cui all'Art. 29.
3. I contenitori devono essere consegnati entro dieci giorni dalla richiesta del Comune.
4. Le attrezzature per la raccolta del RUR dovranno essere dotate di *transponder* RFID UHF compatibile con i sistemi di lettura attualmente utilizzati per permettere la rilevazione puntuale degli svuotamenti.
5. Rientra in questa prestazione anche la fornitura di eventuali contenitori rigidi simili a quelli in uso nella precedente gestione, qualora quelli già in uso si deteriorino o siano smarriti o quando sono attivate nuove utenze che ne sono sprovviste.

Art. 77 Trasporto dei rifiuti a impianti distanti più di cinquanta chilometri dal centro del Comune

1. Se gli impianti di destinazione distano più di 50 km dal centro del Comune, è riconosciuto all'Appaltatore un corrispettivo integrativo per i km eccedenti i 50 e fino a un'eccedenza massima di 50 km. I corrispettivi integrativi a base di gara (soggetti a ribasso) sono quelli indicati all'Art. 4, comma 3, lettera ~~g) e h)~~, tabella 5. La distanza è calcolata dal centro del Comune fino all'ingresso all'impianto di destinazione.
2. L'applicazione del comma 1 è esemplificata con due casi nei commi 3 e ~~334~~.
3. Nel caso di impianto distante 70 km dal centro del Comune, per un carico di 10 tonnellate di rifiuti, eseguito con un costipatore da 23-25 m³, è riconosciuto un corrispettivo integrativo soggetto a ribasso di euro 0,32 x 20 km x 10 tonnellate e, quindi, pari a euro 64,00 più IVA, soggetto a ribasso. Si considera la distanza una sola volta, perché il prezzo unitario tiene già conto dell'intero tragitto sia di andata sia di ritorno.
4. Nel caso di impianto distante 120 km dal centro del Comune, per un carico di 10 tonnellate di rifiuti, è riconosciuto un corrispettivo integrativo soggetto a ribasso di euro 0,32 x 50 km x 10 tonnellate e, quindi, pari a euro 160,00 più IVA, soggetto a ribasso, perché i km eccedenti i 50 non sono considerati. Si considera la distanza una sola volta, perché il prezzo unitario tiene già conto dell'intero tragitto sia di andata sia di ritorno.

Art. 78 Segnalazione e rimozione di rifiuti abbandonati (discariche abusive)

1. L'Appaltatore è tenuto a segnalare al Comune le discariche abusive di rifiuti rinvenute sul territorio.



2. L'Appaltatore è altresì tenuto alla rimozione delle discariche abusive di rifiuti sia di quelle rinvenute dallo stesso sia di quelle rinvenute dal Comune.
3. La prestazione è eseguita previa richiesta del Comune.
4. Prima dello svolgimento della prestazione, l'Appaltatore presenta al Comune un preventivo di spesa formulato attingendo ai prezzi unitari, soggetti a ribasso, di cui all'Art. 4, comma 3, lettera [h\)h+i\)](#), tabella 6. Il preventivo è soggetto alla valutazione di congruità del Comune.
5. La prestazione è eseguita entro cinque giorni dalla richiesta del Comune, fatta eccezione per i casi nei quali, data la natura dei rifiuti rinvenuti o dei luoghi in cui i rifiuti sono stati abbandonati, sia necessario un intervento immediato.

Art. 79 Variazione del numero complessivo di utenze

1. Qualora si registri un incremento su base annua superiore al 10% delle utenze rispetto alla quantità rilevata all'avvio dell'appalto, il corrispettivo è incrementato in relazione al numero di utenze eccedenti il 10%.
2. Qualora si registri un decremento su base annua superiore al 10% delle utenze rispetto alla quantità rilevata all'avvio dell'appalto il corrispettivo è incrementato in relazione al numero di utenze eccedenti il 10%.
3. Ai fini della valutazione dell'incremento e del decremento si considera il numero complessivo delle utenze dato dalla somma delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche comprese quelle turistiche. L'incremento o il decremento di una sola delle due fasce di utenza domestica e non domestica, che non comporti un incremento o un decremento su base annua superiore al 10% del numero complessivo delle utenze, non determina la revisione del corrispettivo.
4. La revisione del corrispettivo avviene sulla base dei prezzi unitari, sottratto il ribasso offerto in sede di gara, indicati all'Art. 4, comma 3, lettera [f\)g\)](#), tabella 4. Si considerano i servizi di competenza delle utenze rientranti nell'incremento o nel decremento.

Art. 80 Scerbatura manuale o meccanizzata

1. Il servizio ha l'obiettivo di eliminare l'erba e le altre forme di vegetazione dalle aree interessate.
2. L'attività può essere svolta manualmente o con mezzi meccanici o con una combinazione di modalità manuale e modalità meccanizzata.
3. Non è previsto l'utilizzo di diserbanti chimici.

PARTE IV – ALLEGATI

- Allegato 1 – Elenco delle utenze domestiche e non domestiche**
- Allegato 2 – Prestazioni di base con corrispettivo a misura**
- Allegato 3 – Prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura**
- Allegato 4 – Spazzamento meccanizzato**
- Allegato 5 – Caratteristiche minime delle attrezzature e degli automezzi**
- Allegato 6 – Quadro sintetico del progetto tecnico**
- Allegato 7 – Elenco del personale**
- Allegato 8 – Penali**
- Allegato 9 – DUVRI**
- Allegato 10 – Planimetria del CCR**